

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1995

# RESOCONTO STENOGRAFICO

276.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

### INDICE

PAG.	PAG.
<p><b>Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa</b> (Annunzio della designazione di un deputato nell'elenco costituito ai fini delle sostituzioni dei componenti). 17088</p> <p><b>Disegno di legge di conversione</b> (Annunzio della presentazione) . . . . . 17057 (Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) . . . . . 17057</p> <p><b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b> S. 2144. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di</p>	<p>uffici periferici del Ministero delle finanze (<i>approvato dal Senato</i>) (3261). PRESIDENTE . . . 17065, 17066, 17069, 17070 PACE GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale) . . . . . 17066 PALEARI PIERANGELO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . . 17065, 17069 VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 17066, 17069</p> <p><b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b> S. 2144. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (<i>approvato dal Senato</i>) (3314). PRESIDENTE . . . 17070, 17072, 17075, 17076</p>

276.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1995

PAG.	PAG.		
CARLI CARLO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	17072	PRESIDENTE . . . . .	17079, 17081, 17083, 17085, 17086, 17087, 17088
MASTROBUONO LUIGI <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	17072, 17075	CARUSO MARIO (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	17083
PORTA MAURIZIO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> . . . . .	17071, 17075	GIARDIELLO MICHELE (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	17081
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b>		OBERTI PAOLO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . .	17079, 17086
S. 2117. — Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3253).		PERTICARO SANTE, <i>Presidente della IX Commissione</i> . . . . .	17085
PRESIDENTE . . . . .	17076, 17077, 17078, 17079	PUOTI GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione</i> . . . . .	17081, 17087
OBERTI PAOLO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . .	17076, 17079	<b>Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):</b>	
RICCIO EUGENIO (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	17078	PRESIDENTE . . . . .	17058, 17059, 17061, 17062, 17063, 17064
TESTA LUCIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	17077, 17079	MORONI ROSANNA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	17059, 17061, 17063
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b>		PEPE MARIO (gruppo PPI) . . . . .	17062
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3174).		PRATICARO SANTE (gruppo CCD) . . . . .	17058, 17059
		PUOTI GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione</i> . . . . .	17058
		STELLA RICHTER PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	17059, 17061, 17062
		<b>Missioni</b> . . . . .	17057
		<b>Petizioni</b>	
		(Annunzio) . . . . .	17057
		<b>Ordine del giorno delle sedute di domani</b> . . . . .	17088

**La seduta comincia alle 16,30.**

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 novembre 1995.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Liotta e Occhetto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono tredici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge:

Lanfranco Pedersoli, da Roma, chiede un'articolazione più trasparente dei concorsi pronostici (154);

Vincenzo Fontana, da Sottomarina di Chioggia (Venezia), chiede che taluni delitti attinenti alla sfera psico-fisica dell'individuo siano ricompresi nel titolo XII del libro II del

codice penale (dei delitti contro la persona) (155);

Bruno Trentin, da Roma, e numerosi altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (156);

Franco Fascetti, da Roma, chiede alcuni interventi in materia sociale ed in favore dei meno abbienti (157);

Franco Fascetti, da Roma, chiede alcuni interventi in materia di sicurezza del paese (158);

Anna Bartolini, da Milano, e numerosi altri cittadini, chiedono interventi urgenti per migliorare i collegamenti ferroviari con la provincia di Matera (159).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Chiedo al deputato segretario di dare lettura di una comunicazione concernente la presentazione di un disegno di legge di conversione.

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 11 novembre 1995, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» (3385).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, con il parere della V Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del regolamento. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 16 novembre 1995.

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

#### **Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Constato l'assenza dei presentatori dell'interpellanza Patarino n. 2-00551 (*vedi l'allegato A*): si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'interpellanza Perticaro n. 2-00601 (*vedi l'allegato A*).

Chiedo all'onorevole Perticaro se intenda illustrarla o si riservi di intervenire in sede di replica.

SANTE PERTICARO. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato

per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI PUOTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, onorevoli deputati, la disciplina tariffaria relativa ai servizi effettuati dalle società Tirrenia, Adriatica, Caremar, Siremar e Toremar, esercenti i servizi di collegamento con le isole è regolata dalle leggi n. 856 del 1989 (articolo 12) e n. 160, sempre del 1989 (articolo 9, comma 6). Le predette società hanno presentato proposte in materia vagliate da un'apposita commissione interministeriale (oggi sostituita dalla conferenza dei servizi *ex lege* n. 241 del 1990) e recepite nei decreti interministeriali datati 27 febbraio 1995. La Corte dei conti, cui sono stati sottoposti i decreti per la registrazione, ha rilevato la mancata applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 537 del 1993.

Al riguardo, va evidenziato che l'amministrazione dei trasporti e della navigazione, da un lato, non ha avuto a disposizione i parametri di riferimento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e, dall'altro, ha ritenuto che la disciplina adottata con l'articolo 10 della richiamata legge n. 537 del 1993 avrebbe elevato la spesa per il cittadino isolano ad un livello insostenibile, contraddicendo le specifiche finalità della legge n. 160 del 1989, che qualifica i collegamenti con le isole come essenziali per assicurare le connessioni necessarie a svolgere il trasporto sia di persone — anche in ordine al flusso turistico — sia di merci.

In relazione agli esiti che tale disciplina avrebbe comportato per le popolazioni delle isole e considerato che la decisione della Corte dei conti ha determinato la perdita di efficacia dei decreti interministeriali d'anziché richiamati, è stata inserita, nell'ambito del decreto-legge n. 287 del 1995, contenente misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali (convertito con la legge 8 agosto 1995, n. 343), un'apposita disposizione con la quale si stabilisce che la disciplina dettata dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 537 del 1993 non si applica ai servizi marittimi eserciti dalle società di

navigazione sovvenzionate dallo Stato. Tali servizi restano perciò regolati dalla normativa di cui alla legge n. 856 del 1986 e dal decreto-legge n. 77 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 1989.

La legge n. 343 del 1995 stabilisce, all'articolo 4, che vengono fatte salve le modifiche tariffarie, intervenute *medio tempore* per l'anno 1995, praticate dalle società di navigazione. Di conseguenza sono stati emanati, di concerto con il ministro del tesoro, i relativi decreti interministeriali — datati 8 agosto 1995 e registrati dalla Corte dei conti il 10 agosto 1995 — concernenti nuovi adeguamenti tariffari per le società marittime sovvenzionate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Perticaro ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00601.

**SANTE PERTICARO.** Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto per la risposta ricevuta, perché non è stata dato alcun valido riscontro ai quesiti che avevo posto; anzi, si è evidenziata la perdita di efficacia dei decreti interministeriali che avevano comportato l'aumento delle tariffe. Quindi, gli aumenti tariffari che sono stati praticati intempestivamente sono intervenuti in aperta violazione — e la risposta del sottosegretario lo conferma — della normativa vigente in quel momento. Tali aumenti tariffari sono stati applicati, senza la registrazione della Corte dei conti, per un lungo arco di tempo, dal 1° aprile al 10 agosto, ossia in un periodo in cui il traffico marittimo — soprattutto quello legato al turismo — è particolarmente intenso.

Non si può accettare, dal mio punto di vista, la parte della risposta secondo cui con l'articolo 4 della legge n. 343 del 1995 è stata operata comunque una sanatoria di quanto accaduto. In realtà, infatti, tra chi ha forzato il dettato legislativo e chi ha subito tale forzatura, sono stati i primi ad avere ragione.

Auspico che in futuro il Governo vigili con maggiore fermezza ed attenzione su questa materia e mi auguro che voglia censurare l'accaduto e valutare se valga la pena di decurtare la sovvenzione attribuita alle so-

cietà di navigazione in misura corrispondente a quanto da esse impropriamente percepito nel periodo cui abbiamo fatto riferimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interpellanza Brunetti n. 2-00453 (*vedi l'allegato A*).

Chiedo all'onorevole Moroni, cofirmataria dell'interpellanza, se intenda illustrarla o si riservi di intervenire in sede di replica.

**ROSANNA MORONI.** Signor Presidente, rinunzio ad illustrare l'interpellanza e mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, professor Stella Richter, ha facoltà di rispondere.

**PAOLO STELLA RICHTER,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Gli onorevoli interpellanti chiedono notizie in merito alla realizzazione dell'acquedotto rurale Rocca Imperiale-Trebisacce, nell'Alto Jonio cosentino, le cui acque sono derivate dal fiume Sinni.

La presente interpellanza riguarda due opere: il progetto 14/8816, relativo alla rete irrigua alimentata dalle acque del Sinni invasate a Monte Cotugno, Arco ionico lucano, primo lotto, secondo stralcio; ed il progetto 14/26/3023, relativo alla condotta di derivazione dell'invaso sul fiume Sinni a Monte Cotugno.

Dette opere sono state finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed eseguite in regime di concessione prima ed in regime di trasferimento poi, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1968 dal Consorzio di bonifica montana del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce. Tali opere ora sono entrate nella competenza del Ministero dei lavori pubblici per effetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

Bisogna anzitutto rilevare che entrambe sono attualmente già in esercizio, la prima dal 1986 e la seconda dallo scorso mese di agosto. A tal riguardo si fa presente che nel 1971 il Consorzio di bonifica montana del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce, oggi Consorzio di bonifica integrale Ferro e Spar-

viero, ha chiesto ed ottenuto dall'allora Cassa per il Mezzogiorno il finanziamento di uno studio teso ad accertare la possibilità di utilizzare acque provenienti dall'invaso in costruzione sul fiume Sinni per scopo irriguo, potabile ed industriale al servizio delle aree costiere ioniche comprese tra i comuni di Rocca Imperiale e Trebisacce.

Il risultato positivo dello studio, concluso nel 1973, consentiva l'avvio progettuale delle opere di adduzione e distribuzione che la natura particolare dei terreni e l'orografia del territorio consigliavano doversi dividere in due lotti funzionali: il primo interessante il solo territorio di Rocca Imperiale, il secondo interessante il territorio costiero compreso tra Rocca Imperiale e Trebisacce.

Nel 1975 si avviavano i lavori del primo lotto, che comportavano più fasi contrattuali successive e che si sono completati nel 1985, interessando una superficie irrigabile pari a 1050 ettari, con una spesa complessivamente definita, per lavori ed oneri connessi, pari a lire 16 miliardi 109 milioni in cifra tonda. Ultimati i lavori, con la stagione estiva del 1986 si avviava l'esercizio dell'impianto, dando inizio all'irrigazione dei terreni.

Nel frattempo, nel 1983 venivano appaltati i lavori del secondo lotto, che avevano inizio nel 1984 e che presentavano notevoli complessità operative connesse alla particolarità geomorfologica dei terreni attraversati. In alcuni tratti, infatti, la posa della condotta adduttrice principale era condizionata all'osservazione e alla misurazione dei movimenti degli ammassi terrosi interessati a fenomeni franosi per un periodo di almeno due anni.

Tuttavia, tali lunghe procedure rientravano nelle previsioni contrattuali, sicché non hanno influito sui ritardi accumulati rispetto ai tempi previsti per il completamento delle opere che, considerando le proroghe concesse a termini di legge, venivano a determinarsi nella misura di 42 mesi consecutivi e naturali, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

In realtà, durante il corso dei lavori, a parte la sospensione degli stessi determinata dalla necessità di apportare alcune varianti, conseguenti ad imposte nuove condizioni

esecutive da parte degli enti gestori di infrastrutture interferenti (ANAS, Ferrovie dello Stato), si registravano ulteriori fermi e ritardi per fatti estranei all'amministrazione e alla impresa, quali: l'ordinanza di sospensione dei lavori del sindaco *pro tempore* di Amendolara n. 3750 del 20 settembre 1984, successivamente revocata con ordinanza n. 4508 del 12 novembre 1984; l'ordinanza di sospensione dei lavori del sindaco di Trebisacce n. 17 del 15 giugno 1985, impugnata dal Consorzio davanti al TAR che, con sentenza n. 381 del 9 ottobre 1987, ne determinava l'annullamento perché illegittima, condannando il comune alle spese processuali; il mancato parere favorevole del Ministero dei beni culturali e ambientali sulla esecuzione di opere di difesa mare, necessarie alla protezione della condotta adduttrice che, in taluni tratti, si sviluppa in fregio al mare stesso.

A queste circostanze, connesse all'esecuzione delle opere, si aggiungevano fatti tali da ritardare ulteriormente il normale avanzamento dei lavori. Infatti, con il decreto del presidente della giunta regionale n. 1239 del 4 dicembre 1989, attuativo della legge regionale n. 5 del 1988, veniva soppresso il consorzio di bonifica montana del Ferro e dello Sparviero e ad esso subentrava la comunità montana dell'alto Ionio di Trebisacce.

Un tale evento, verificatosi in data 15 febbraio 1990, determinava un fermo delle attività, sia per la necessità di fotografare la situazione dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali del soppresso consorzio alla data del 31 dicembre 1989 da parte del commissario liquidatore, sia per la necessità, da parte del nuovo ente, di assorbire il tutto e porre in essere gli atti che ne legittimassero l'avvio operativo. Tutto ciò determinava un ritardo nell'attuazione della concessione dei lavori di circa un anno.

Successivamente venivano approvate due perizie di completamento funzionale che, una volta eseguite, nel mentre esaurivano il 98 per cento dei lavori previsti in concessione, non determinavano la chiusura dei contratti in essere. Infatti la rete di adduzione, rappresentata da una condotta principale in acciaio del diametro di 800 millimetri che si

sviluppa parallelamente alla costa e da dieci derivazioni, pure esse in acciaio, che alimentano altrettante stazioni di pompaggio, include in diversi punti apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche, preposte al controllo automatico dell'intero sistema. Tale controllo, gestito dalla centrale operativa posta nella casa di guardia di Trebisacce, assume rilievo fondamentale per l'esercizio dell'impianto, ove si pensi che, in molti tratti, la condotta principale cammina in parallelo tra la strada statale n. 106 ionica e la sottostante linea ferroviaria Sibari-Metaponto e che in uno di questi si sviluppa un tracciato fuori terra, cui è garantita una certa capacità di assestamento in relazione ai movimenti dei terreni su cui poggia rappresentati da ammassi franosi di estensione tale da non potersi evitare.

Ciò che consente l'attivazione del telecontrollo dimensionato in materia tale da prevenire e/o prontamente intervenire, sezionando il tratto a rischio, è l'alimentazione elettrica di tutti i punti intelligenti presenti nella rete idrica. Tuttavia l'ENEL, cui la richiesta di allacciamento è stata avanzata sin dal 1985, mentre i pagamenti dovuti sono stati effettuati sin dal 1988, solo di recente ha provveduto ad eseguire i lavori ed è stato quindi, come prima detto, messo in esercizio l'impianto.

Nel frattempo, dopo un temporaneo passaggio di competenze dalla comunità montana dell'alto Ionio al consorzio di bonifica di Sibari e media valle del Crati, la regione Calabria, con delibera di giunta n. 2972 del 30 maggio 1994, costituiva il Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero che attualmente gestisce il complesso delle opere in argomento. Oggi il consorzio sta provvedendo alla manutenzione dell'impianto di telecontrollo per la migliore gestione dell'impianto medesimo.

Per quanto riguarda gli arbitrati, di cui è fatto cenno nell'interpellanza, si precisa che ne sono in corso due: il primo relativo a richieste del raggruppamento esecutore, derivanti dai ritardi connessi ai punti 1, 2 e 3, i cui effetti ricadono su questa amministrazione in quanto relativi al periodo di regime di concessione; il secondo relativo all'appalto del telecontrollo, ma al quale questa

amministrazione è estranea in quanto successivo al trasferimento dell'opera al consorzio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Moroni ha facoltà di replicare per l'interpellanza Brunetti n. 2-00453, di cui è cofirmataria.

**ROSANNA MORONI.** Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la sua risposta, ma non posso dichiararmi soddisfatta perché mi sembra che egli non abbia fatto altro che confermare le critiche e le analisi contenute nell'interpellanza di cui sono cofirmataria.

Di fatto, il sottosegretario ha confermato che sono state dilapidate ingenti somme di denaro pubblico, che vi è stata una progettazione errata, che addirittura la condotta è stata collocata su un terreno franoso e che vi è stata l'indisponibilità dell'ENEL a completare i lavori. Ha detto quindi che una serie di impedimenti ricade sotto la responsabilità di vari enti pubblici.

Ebbene, nell'interpellanza chiedevamo di chiarire in modo adeguato le ragioni di tali impedimenti e soprattutto di individuare responsabilità precise. Invece a me sembra che purtroppo le popolazioni che abitano in una zona caratterizzata da un elevato tasso di siccità continuino a pagare il prezzo delle incompetenze di vari enti senza che questi vengano chiamati in causa per la loro mancanza di competenza, per non parlare d'altro.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione Pepe n. 3-00262 (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, professor Stella Richter, ha facoltà di rispondere.

**PAOLO STELLA RICHTER,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il CIPE, nell'ottobre 1994, ha provveduto all'adozione della delibera per l'erogazione dei fondi previsti dalla legge n. 32 del 1992 per i danni provocati dal terremoto in Campania e Lucania. L'onorevole interrogante sostiene che è stato compiuto un forte stravolgimento nella delibera erogatrice a danno di alcuni comuni del Sannio. Chiede inoltre quali

provvedimenti si intendano adottare al fine di prevenire ogni iniqua manipolazione della problematica del sisma in Campania.

La delibera CIPE dell'11 ottobre 1994, come quelle precedenti del 7 giugno e del 13 luglio 1993, ripartiva i fondi da assegnare ai proprietari danneggiati forniti di precisi requisiti stabiliti dalla legge n. 32 del 1992.

La successiva delibera dell'11 ottobre 1994 subordinava l'erogazione dei fondi assegnati, programmati per altro sulla base delle schede di rilevazione inviate dai comuni, all'effettuazione di verifiche *in loco* da parte di questo ministero. Detti comuni hanno corretto in taluni casi, sulla base di precisi elementi controllati *in loco*, le precedenti previsioni.

Preso atto delle suddette verifiche, il CIPE ha emanato la delibera dell'8 agosto 1995 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995) che ha sbloccato con effetto immediato il 50 per cento delle somme assegnate con la suddetta delibera 11 ottobre 1994, rinviando ad una successiva delibera lo sblocco della residua quota, a seguito di elaborazione di dati sui fondi già disponibili presso i comuni, in corso di completamento da parte del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del bilancio.

Si fa presente, infine, che le relative delibere CIPE sono reperibili presso il Ministero del bilancio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pepe ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00262.

**MARIO PEPE.** Signor Presidente, non sono pienamente soddisfatto delle dichiarazioni rese dal sottosegretario circa le modalità attraverso le quali si possono sbloccare tutte le risorse previste dalla legge n. 32 del 1992, risorse che per altro, come il sottosegretario sa bene, non sono sufficienti per risolvere il problema della ricostruzione e della rinascita dei comuni danneggiati dal sisma.

Devo constatare, con sgomento, che la risposta giunge dopo un anno dalla data di presentazione della mia interrogazione, quando le procedure già poste in essere e le risorse erogate non possono essere comun-

que modificate. Desidero tuttavia ribadire che il CIPE, con la delibera per l'erogazione, modificò profondamente la delibera così come era stata proposta, determinando uno stravolgimento della medesima e favorendo perciò alcuni comuni colpiti dal terremoto e danneggiandone altri. È questo il dato che vorrei mettere in evidenza, raccomandando al sottosegretario di fare in modo che sia posta la massima attenzione affinché gli atti deliberativi prodotti dal CIPE siano conformi agli allegati e alle documentazioni dei comuni.

Desidero anche ribadire l'opportunità che sia fatta la massima attenzione ai provvedimenti legislativi vigenti e che, per il futuro, venga approvata una legge che sostituisca la n. 32 del 1992, i cui effetti sono ormai scaduti. La nuova legge dovrebbe avere le necessarie poste in bilancio affinché possa essere data soddisfazione alle esigenze dei comuni, così come sono emerse a conclusione dell'indagine parlamentare. Se vi è stata una indagine parlamentare che si è conclusa in un certo modo e vi sono state indicazioni fornite dai comuni con le schede alle quali faceva riferimento il sottosegretario, si pone la necessità di prestare attenzione ad un provvedimento organico totalizzante, in grado di risolvere per il futuro i problemi del Sannio, dell'Irpinia — vorrei dire —, della Campania e della Lucania.

Pur prendendo atto quindi della risposta fornita dal sottosegretario, ritengo che essa sia non adeguata a modificare le cose per come sono state poi concretamente realizzate.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione Moroni n. 3-00567 (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

**PAOLO STELLA RICHTER,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'onorevole interrogante fa presente che gli interventi previsti per la ristrutturazione antisismica dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) vengono ad incidere negativamente sulle ipotesi di riorganizzazione della sanità nella Valle del Serchio.

L'onorevole interrogante chiede, poi, quali iniziative si intendano adottare.

Si premette che l'argomento oggetto dell'interrogazione riguarda materia che coinvolge più amministrazioni e che richiede quindi un maggior tempo per una risposta. Pur tuttavia, il competente ufficio territoriale del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana ha effettuato alcuni accertamenti dai quali è risultato quanto segue. Il primo lotto dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, comprendente quattro piani (seminterrato, primo, secondo e terzo piano), venne costruito nel rispetto dell'allora vigente legge antisismica, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 20105, che rimase operante fino all'emanazione della legge 25 novembre 1962, n. 1674, modificata in seguito all'ultimo decreto ministeriale del 24 gennaio 1986.

L'edificio è stato eseguito mediante l'utilizzo di muratura in pietrame rozzamente squadrata e listata con doppio ricorso ogni centimetri 60 di mattoni pieni, rispettando le normative vigenti ad eccezione della malta, che da saggi eseguiti successivamente hanno dato risultati di insufficiente consistenza.

Il professionista incaricato dall'unità sanitaria locale di Castelnuovo di Garfagnana della ristrutturazione antisismica dell'edificio in oggetto, con una relazione di massima proponeva, per ottenere un sufficiente grado di sicurezza, il consolidamento della muratura esistente mediante l'utilizzo di speciali miscele leganti, iniettate a pressione che — a detta sempre del progettista — avrebbero conferito la necessaria resistenza alla muratura, senza comportare gravosi interventi di demolizione e ricostruzione.

Con successivo elaborato detto professionista proponeva il rinforzo della muratura mediante l'inserimento di barre in acciaio passanti ed opportunamente sigillate con l'utilizzo di rete elettrosaldata, riducendo, ove necessario, le luci delle aperture, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986.

Durante il corso del 1992, il citato professionista, con la collaborazione di altri tecnici, con appropriato elaborato proponeva tre soluzioni. La prima: esecuzione di murature

in mattoni pieni e reticoli di iniezioni armate per adeguare le murature disposte dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 senza prevedere alcuna demolizione.

La seconda: esecuzione di rinforzi delle strutture mediante placcaggio delle stesse con rivestimento in cemento armato senza prevedere — anche in questo caso — alcuna demolizione.

La terza: demolizione completa della struttura e successiva ricostruzione secondo i criteri moderni di edilizia ospedaliera. Quest'ultima ipotesi — come è ben deducibile — avrebbe richiesto un impegno finanziario non sostenibile per l'amministrazione. Per i lavori proposti nella prima e nella seconda soluzione si sarebbero perdute superfici utili per circa 50 metri quadrati ciascuna. Con l'ultimo progetto — anch'esso a cura del medesimo professionista — approvato dagli organi preposti (regione Toscana e Ministero della protezione civile) veniva prevista la demolizione dell'ultimo piano, attualmente adibito a divisione medica, con la perdita di circa 438 metri quadrati di superficie utile.

Pertanto, i motivi della scelta adottata dalla regione Toscana che hanno spinto a prediligere il progetto che prevede la demolizione dell'ultimo piano non sono conosciuti dall'amministrazione statale, la quale non può che limitarsi a confermare quanto evidenziato dall'onorevole Moroni, e cioè che tale soluzione comporta un restringimento degli spazi ed una probabile riduzione della funzionalità dei servizi ospedalieri esistenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Moroni ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00567.

**ROSANNA MORONI.** Signor Presidente, mi spiace ma sono completamente insoddisfatta perché i dati forniti dal sottosegretario — peraltro già in mio possesso — richiedevano essi stessi una risposta; tra l'altro in proposito è stata riportata esattamente una sintesi predisposta dalla presidente di uno dei comitati sorti in difesa dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana.

A questo punto ritengo necessaria una premessa. L'area di cui si tratta è una zona montana, la cui popolazione è distribuita in

numerosi comuni e frazioni (queste ultime poste lungo i crinali e nel fondo valle). La morfologia del territorio e la situazione viaria comportano, anche in condizioni di normalità, notevoli disagi e tempi di percorrenza molto lunghi. Le distanze sono rilevanti e aggravate, tra l'altro, dall'assenza di collegamenti ferroviari e da trasporti pubblici carenti; oltre tutto si tratta di un territorio a rischio sismico. Da ciò ne deriva una considerazione che può apparire scontata: la salute è un bene primario da tutelare, un diritto sancito anche dalla Costituzione, la quale impone l'obbligo di garantire ai cittadini servizi sanitari qualitativamente e quantitativamente efficaci, e di conservare, se non di migliorare, tra gli altri, anche i livelli di assistenza ospedaliera esistenti. Ritengo che per il perseguimento di questi obiettivi non siano indifferenti le scelte generali di politica economica e sociale effettuate dai vari governi, scelte che inevitabilmente hanno determinato drastici tagli alla sanità, quindi la necessità, da parte delle regioni, di rivedere l'organizzazione sanitaria regionale. Mentre condivido le scelte che tendano ad evitare sprechi di risorse, non posso non criticare le riduzioni di spesa che privano talune zone montane — come appunto la Garfagnana — già caratterizzate da difficoltà di vario genere, di strutture e servizi sanitari dignitosi.

L'oggetto della mia interrogazione si inserisce in questo contesto generale, che ha già provocato molto allarme nella popolazione locale, dal momento che si tratta di tagli consistenti alle due strutture ospedaliere esistenti nella zona. Qual è, allora, la ragione principale che mi ha indotto a presentare tale interrogazione? Il progetto di ristrutturazione antisismica dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, com'è stato giustamente evidenziato, ha previsto nel corso degli anni varie ipotesi. Non si capisce assolutamente per quale motivo queste ipotesi siano così contraddittorie, pur essendo state elaborate dallo stesso progettista. Di fatto, cioè, nel periodo intercorrente tra il 1984 e il 1994 sono stati presentati diversi studi di fattibilità, nessuno dei quali prevedeva la demolizione di parti o di tutto l'edificio. Solo nel 1994, quindi, con un

mutamento improvviso di parere da parte dello stesso ingegnere che ha curato il progetto, è emersa la tesi dell'inopportunità di procedere ad un recupero integrale del complesso e la convinzione di passare alla demolizione di parti di esso.

Voglio peraltro sottolineare che il progetto è stato approvato dalla regione e inviato al ministero competente privo di autorizzazioni: la regione, cioè, ha approvato un progetto in data 3 marzo e l'approvazione della commissione edilizia del comune di Castelnuovo di Garfagnana reca la data del 31 ottobre 1995, quindi è intervenuta diversi mesi dopo. Tra l'altro la concessione non è stata ancora sottoscritta dal sindaco del comune interessato.

Chiedo principalmente al ministro una pronuncia sulla validità dell'ipotesi del piano...

**PRESIDENTE.** Onorevole Moroni, la prego di concludere, perché il tempo a sua disposizione è esaurito.

**ROSANNA MORONI.** Non viene data risposta alle domande formulate; intendevo, infatti, ottenere una pronuncia del ministero sulla validità del progetto e sul rischio che, per l'attuazione dello stesso, non sia garantita la necessaria assistenza sanitaria agli utenti, che si trovano in una zona abbastanza ampia. Questo è il punto fondamentale dell'interrogazione.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Cipriani: s'intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 3-00704 (vedi l'allegato A).

Constato altresì l'assenza dell'onorevole Toia: s'intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 3-00705 (vedi l'allegato A).

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: S. 2144.**  
— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario**

**e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze (approvato dal Senato) (3261) (ore 17,05).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 10 novembre scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paleari, ha facoltà di svolgere la relazione.

**PIERANGELO PALEARI, Relatore.** Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il decreto-legge in esame sostanzialmente si compone di due articoli (l'articolo 3 è infatti relativo all'entrata in vigore); apparentemente, dunque, esso è estremamente semplice, trattando — così come si evince dal suo titolo — di proroga di termini. In realtà ciò non è: ricordo che per l'applicazione del contenzioso tributario sancito dai decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992 era previsto il termine del 1° ottobre 1993 e che successivamente, con provvedimenti scaglionati nel tempo, esso è stato differito al 1° ottobre 1995. Tale differimento si era reso necessario per la complessità della materia o, forse — questo è ciò che io sostengo — perché i decreti legislativi sono stati concepiti nel 1988 ma sono venuti alla luce nel 1992, dunque sono nati vecchi. Oggi siamo nel 1995 ed essi sono sicuramente obsoleti, non perché lo fossero già quando sono stati pensati, ma perché dal 1988 al 1995 sono passati otto anni e molti fatti hanno stravolto il quadro politico e conseguentemente tutto l'assetto che coinvolge gli aspetti del contenzioso. Inoltre nel 1994 sono stati approvati numerosi nuovi istituti, volti in particolare a ridurre la «febbre» del contenzioso: penso all'autotutela nella sua forma rivista e corretta, all'accertamento con adesione, alla conciliazione e — non ultimo — al provve-

dimento in attuazione in questi giorni, il così tanto discusso concordato di massa, elemento cardine per poter mettere a regime il nuovo istituto del contenzioso tributario.

Mi sembra senz'altro legittimo il sospetto che la continua proroga dei termini per l'attuazione dei decreti legislativi sul nuovo contenzioso sia dovuta più ad una sorta di ripensamento della normativa che alla necessità tecnica di dare effettiva applicazione alla nuova normativa. Peccato, però, che il decreto, adottato in agosto, segua di qualche giorno un disegno di legge, in esame al Senato (atto Senato n. 2057), che delinea notevoli modifiche rispetto ai decreti legislativi nn. 545 e 546.

Ritengo che il Governo non si sia reso conto del fatto che un disegno di legge di tale portata avrebbe dovuto comportare automaticamente anche una proroga dei termini, che risultano scaduti oggi e che in agosto erano di imminente scadenza (appunto al 31 ottobre). Per tale motivo, dunque, l'esecutivo si è affrettato a presentare il decreto-legge oggi in discussione proprio al fine di prorogare al 1° aprile i termini di cui stiamo parlando.

A questo punto ritengo sia necessaria un po' di chiarezza ed è questo il motivo per cui ho fatto una lunga premessa: non credo che il termine del 1° aprile possa essere sufficiente né alla luce del disegno di legge in discussione al Senato, né alla luce delle ulteriori modifiche che dovranno essere apportate proprio perché siamo in presenza dei nuovi istituti ai quali facevo riferimento in precedenza. Pertanto, una delle modifiche rilevanti, votata a maggioranza in Commissione, è la proroga del termine, prevista per il 1° di aprile nel decreto, al 1° gennaio 1997. Questo è indubbiamente l'aspetto più rilevante contenuto nel testo del provvedimento.

L'altro fatto estremamente importante, che è stato oggetto di un lungo dibattito in Commissione, riguarda il comma 3 dell'articolo 1, cioè la portata della cosiddetta conciliazione tributaria.

Ricordo che originariamente la conciliazione tributaria era limitata ai soli casi in cui non erano previste prove certe. Quest'ultima è stata un'espressione infelice giacché

tutti si rendono conto del fatto che con la dizione «prove certe» si possono dire molte cose anche discordanti fra loro e quindi opinabili. Correttamente con il comma 3 dell'articolo 1 il Governo ha sostituito tale espressione nebulosa con una definizione più circoscritta. Sfortunatamente però con la nuova normativa di fatto si vanifica l'istituto della conciliazione tributaria. Infatti la norma proposta dal Governo nel decreto-legge limitava la possibilità di avvalersi di tale istituto solo in quei casi nei quali è ammesso anche l'accertamento con adesione; quindi, con una notevolissima limitazione della possibilità di accedere all'istituto in questione il quale — lo ricordo — è uno dei cardini per ridurre la notevole massa del contenzioso tributario.

La Commissione ha accolto il parere del relatore di ampliare notevolmente la portata dell'istituto, restituendogli l'originaria valenza, con l'estensione a tutti i casi. Perché si è deciso in tale senso? Innanzitutto, la possibilità di estendere questo istituto a tutte le fattispecie, comprese quelle che eventualmente avessero sollevato aspetti di natura penale, non escludeva la possibilità di continuare l'azione penale, in quanto l'azione amministrativa è sicuramente svincolata da quella penale. Le parti, inoltre, propongono: l'una propone la conciliazione, l'altra può non accettarla, ma qualora accettasse l'istituto, il tutto avverrebbe con la massima trasparenza nell'ambito della commissione tributaria, quindi sotto l'egida del giudice tributario. Non si vede quindi perché questo istituto debba essere limitato nella sua ampiezza. Evidentemente, esso deve essere ricondotto alla visione originaria, dando a tutti la massima possibilità di ricorrere alla conciliazione.

L'articolo 1 non contiene altre particolari caratteristiche, se non norme volte a rendere attuativi i ricordati decreti legislativi nn. 545 e 546.

L'articolo 2, invece, non ha nulla a che vedere, almeno direttamente, con le modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, riguardando l'attivazione degli uffici delle entrate e del territorio. Su tale articolo non vi è nulla da aggiungere, trattandosi di norma rilevante solo per il funzionamento di

quegli istituti. Peraltro, poiché purtroppo, come al solito, siamo in ritardo, con tale articolo si riduce a tre mesi il termine per la nomina dei titolari degli uffici delle entrate, in quanto per poter prevedere il loro funzionamento a partire dal 1° gennaio 1996 non poteva essere mantenuto il termine, oggi vigente, di sei mesi, ma era necessario ridurlo.

In conclusione, mi auguro che il decreto-legge in esame venga approvato quanto prima dalla Camera per consentirne l'esame da parte del Senato in modo che possa essere convertito nei termini previsti, cioè entro il prossimo 26 novembre.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Pace. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI PACE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il relatore ha giustamente e responsabilmente raccomandato una rapida approvazione del provvedimento in esame. In Commissione il ministro Fantozzi ha assicurato che il suo ministero ha predisposto tutto quanto necessario perché la nuova disciplina del contenzioso tributario prenda avvio subito, senza l'introduzione di modifiche. Il ministro Fantozzi ritiene che nel nostro ordinamento già vi siano gli elementi di efficienza per perseguire con efficacia lo scopo di accelerare i termini del contenzioso e di dare più rapida risposta a chi ha ritenuto di dover resistere alle richieste del fisco.

Sembra quindi vi siano indicazioni nel senso di convertire rapidamente in legge il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, a parte la nuova lettura cui dovrà procedere il Senato delle proposte della Commissione eventualmente approvate dall'Assemblea.

Il comma 1 dell'articolo 3 — lo ha ricordato egregiamente il presidente Paleari —

dispone che ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione, totale o parziale, della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione con l'adesione del contribuente. Si richiamano le disposizioni introdotte nel decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 564 del 1994, successivamente convertito nella legge n. 656 del 30 novembre 1994.

Cosa dispone l'articolo 2-sexies, al primo comma? Esso detta norme in materia di conciliazione per stabilire che, se la controversia investe questioni comunque non risolvibili in base a prove certe, ciascuna parte può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale sulle questioni in essere.

Si parla, quindi, di questioni non risolvibili in base a prove certe; esiste cioè l'incertezza in ordine alla prova indicata dal fisco.

Vi può essere l'ipotesi, per fare un esempio, dell'indicazione da parte del fisco di un'evasione di IVA o di un'evasione di reddito dopo aver trovato, in fase di accertamento, tra le carte del contribuente, una fattura emessa che risulta regolarmente riscossa ma non registrata né tra i componenti positivi di redditi né tra l'IVA dovuta (perché riscossa): in questo caso non c'è incertezza della prova, ma c'è la fattura, c'è l'omissione nei registri contabili, c'è la riscossione del *quantum* dedotto in fattura. Occorre pertanto andare avanti sulla base della conclusione in ordine all'evasione fiscale così come protestata dal fisco e indicata nel suo avviso di accertamento.

Quindi, di fronte a prove incerte, l'articolo rinvia ad un'iniziativa di una delle parti cioè che i giudici tributari possono fare ad esempio in ordine alla non comminabilità delle pene pecuniarie quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Desidero richiamarmi all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 600, laddove al comma 6, si stabilisce appunto che gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata «da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito

di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce».

Qui si parla — e lo so bene — di «incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione» della normativa; nella conciliazione invece, si parla di assenza di prove certe. Comunque, vi è sempre un problema di incertezza, e lo ricordo per sottolineare il fatto che la conciliazione, in buona sostanza, dà un'indicazione di comportamento che i giudici tributari potevano già percorrere sin dal 1974, da quando cioè si è prevista un'incertezza in sede di comminazione delle sanzioni.

La conciliazione, nella sua impostazione originaria, è un istituto, quindi, che in qualche modo disegna un panorama nel quale ognuna delle parti può trovare convenienza a proporre all'altra di chiudere la partita conciliando; può trovare cioè convenienza a proporre la definizione della controversia senza che si pervenga a sentenza, perché la *ratio* ha radici in fattispecie nelle quali la norma — come abbiamo detto — non è chiara in ordine alle prove, le contestazioni non sono riferite ad una giurisprudenza consolidata o a normative univoche. Questo avviene nel momento in cui i giudici tributari sono già riuniti per decidere sulla normativa. Tuttavia, di fronte all'ipotesi dell'incertezza, una parte può trovare convenienza a tagliare — mi si passi il termine — la testa al toro e a risolvere l'incertezza con la conciliazione. Si preferisce, insomma, l'estinzione del giudizio e si concilia per non affrontare l'alea dello stesso, il cui esito potrebbe essere condizionato, come ho detto, dallo stato di incertezza. Il fisco chiude una partita che, alla fine, potrebbe vederlo soccombente e non restituisce (è scritto nella norma riguardante la conciliazione; lo scorso anno ci siamo battuti su questo punto) quello che ha già riscosso con il ruolo; il contribuente è psicologicamente ben disposto (perché ha già pagato un terzo o metà dell'imposta che il fisco pretende, a seconda che si tratti di IVA o di IRPEF) a chiudere il discorso pagando sanzioni ridotte ad un terzo del minimo. A monte c'è uno stato di incertezza; quindi, il rapporto fra le parti si configura in modo tale che si può arrivare alla conciliazione con la massima trasparen-

za (come giustamente ricordava il relatore Paleari) e con la supervisione del giudice tributario.

L'ampliamento delle fattispecie conciliabili potrebbe avere una sua logica, a mio avviso, in un contesto di immediata e concreta convenienza per il fisco, e non indiscriminatamente e sempre anche quando manchi l'elemento della incertezza. Qual è, per il fisco, la convenienza a chiudere attraverso la conciliazione una pratica quando si è arrivati ad un contenzioso e mancano i presupposti di uno stato di incertezza? Nessuna. Si è arrivati alla conclusione del processo tributario; i giudici, anziché esaminare il contesto della conciliazione, esaminano quello del ricorso e assumono una decisione. È vero che l'accoglimento della richiesta di conciliazione non è un diritto del contribuente e tanto meno del fisco, è vero cioè che tale richiesta può sempre essere rifiutata dalla controparte anche nel caso in cui dovesse provenire dal fisco. Ma ampliare le fattispecie significherebbe, a mio avviso, concedere ulteriori facoltà rispetto alle quali potrebbe scaturire una decisione favorevole al contribuente ma sfavorevole per il fisco, anche nel caso in cui si possa tranquillamente pervenire ad una decisione dei giudici tributari perché le prove sono certe e il riferimento normativo non fa insorgere dubbi.

Qual è, allora, la *ratio* per la quale, come recitava inizialmente il testo governativo, ciascuna delle parti può sempre proporre alla controparte, in udienza, la conciliazione? Non ho capito quale sia. Ho la massima considerazione e un'illimitata fiducia nella diligenza, nell'intelligenza e nell'operato dei giudici tributari, i quali potrebbero certamente rifiutarsi nel caso in cui, di fronte a prove certe e ad una normativa che non dà adito a dubbi, dovessero valutare una richiesta di conciliazione. Ma si tratta pur sempre di uomini, per i quali, ripeto, nutro peraltro la massima considerazione, in quanto nel corso della mia attività professionale ho conosciuto molti giudici tributari. Non capisco perché si debba consentire una richiesta di conciliazione, rispetto alla quale dovrà sempre decidere un giudice, che, essendo un uomo, potrebbe in buona fede accedere a

tale richiesta anche quando al fisco non convenga. E la mancata convenienza dipende dalla certezza del riferimento normativo e delle prove.

Occorre riflettere sul fatto che siamo in sede di discussione del contenzioso e non si tratta di guadagnare tempo, di perseguire l'obiettivo di uno sfoltoimento delle cause tributarie. La conciliazione richiede tempo più o meno quanto l'adozione di una decisione. Potrei concepire la prospettazione di un'ipotesi di conciliazione nel panorama che ho prima descritto, in cui le prove sono certe e vi è un riferimento inequivoco alla normativa; potrei concepire la prospettazione di un'ipotesi di conciliazione oltre i classici canoni previsti dalla legge n. 656, per esempio, se fosse data al contribuente la possibilità di chiederla ad un anno dalla instaurazione del contenzioso; ma perché proporla sempre, al di là e al di fuori delle ipotesi disegnate dalla legge n. 656? Non vedo quali siano i motivi per cui il fisco debba accedere ad un disegno di questo genere: non capisco quali siano le convenienze per il fisco. La conciliazione taglia tutte quelle situazioni di contenzioso che potevano essere definite in quanto, e dall'altra parte, il contribuente già aveva pagato, con il ruolo, una parte delle sue imposte. Ma qui non vi sono dubbi: il contribuente è stato raggiunto da un accertamento sul quale non esiste l'ombra del sospetto o dell'inapplicabilità della legge. Se dunque vi è un accertamento che stabilisce un'evasione, come quella che ho riferito poc'anzi a titolo di esempio, occorre a mio avviso giungere subito ad una decisione in modo che il contribuente paghi il residuo di imposta, oltre quanto ha già pagato con la cartella esattoriale, nonché le pene pecuniarie. Non risponde a tali perplessità l'ampliamento dell'accesso alla conciliazione a tutte le fattispecie introdotte nel testo dalla Commissione, ossia sempre purché ricorrano i casi di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente. È quest'ultimo un altro istituto, che marcia su un binario diverso rispetto a quello della conciliazione. Per esempio di fronte ad un'ipotesi di evasione si compie un accertamento a seguito del quale il fisco chiama il contribuente (quando arriveremo a regime, ma sono cer-

to che gli egregi ministri rappresentanti del Governo attiveranno tutti i meccanismi necessari per far entrare pienamente in funzione l'istituto dell'adesione del contribuente) e fa presente di avere accertato cento rispetto al cinquanta dichiarato, prospettando la proposta di concordare. Si tratta, lo ripeto, di un istituto diverso che non ha nulla a che fare con la conciliazione.

A mio avviso non bisognerebbe stravolgere i limiti della conciliazione, se necessario ponendo paletti più chiari; in tal senso ritengo potrebbe essere utile seguire la logica di cui ad un mio emendamento che discuteremo forse nella giornata di domani. Il problema potrebbe essere tutt'al più quello di rendere più credibili le pene pecuniarie che talvolta non appaiono tali in considerazione della loro pesantezza in ordine a certe fattispecie. Si potrebbero per esempio graduare le pene pecuniarie alla gravità dell'infrazione, alla recidività del contribuente o meglio allo spirito con il quale è stata commessa l'infrazione e, quindi, alla personalità del contribuente stesso. Non vale, a mio avviso, la considerazione che l'ufficio può non condividere la profferta di una conciliazione e che i giudici possono non accordarla quando il caso sia di eclatante realtà. Se tale considerazione fosse vera, dovremmo attivarci per sfrondare il nostro ordinamento da norme che non possono essere applicate e che appesantiscono un sistema tributario di per sé già molto pesante.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paleari.

**PIERANGELO PALEARI, Relatore.** Rinunzio alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il provvedimento all'esame della Camera non è di grande ampiezza ma è di notevole importanza, soprattutto perché

volto a far finalmente decollare il nuovo processo tributario.

Come è già stato osservato il provvedimento si articola su tre direttrici. La prima, di cui ai primi due commi dell'articolo 1, è volta a prorogare il termine scaduto il 1° ottobre (la proroga è stata disposta dal decreto che porta la data del 26 settembre, quindi alla vigilia della scadenza) per il tempo strettamente necessario ad ultimare gli adempimenti organizzativi che consentano alle nuove strutture processuali di entrare in funzione. Per questo il testo originario del decreto-legge prevedeva il termine del 1° aprile 1996 per l'avvio del nuovo sistema processuale tributario. A tale limitata proroga sono legate le disposizioni di cui alle restanti parti del comma 1 e quelle di cui al comma 2, recanti tutte norme transitorie volte a consentire entro il termine (o in quello originariamente fissato, appunto, al 1° aprile, o eventualmente nella data successiva che la Camera intenderà stabilire, recependo il testo della Commissione) l'avvio del nuovo processo tributario.

La Commissione si è orientata, dicevo, verso un termine più ampio, fissato al 1° gennaio 1997, al fine di assicurare nel frattempo con assoluta certezza l'approvazione di un più ampio disegno di legge di riforma delle norme processuali tributarie, che attualmente pende davanti al Senato ed attende, per proseguire il suo iter, che sia terminata la sessione di bilancio. Il Governo però raccomanda alla Camera una rimediazione su questo punto. Ritenendo certo, infatti, che il nuovo impianto organizzativo (e sotto il profilo logistico e sotto quello della preposizione dei titolari ai collegi) sia in grado di iniziare la sua attività il 1° aprile, il Governo considera essenziale che non si proceda ad ulteriori rinvii, in attesa di altri perfezionamenti della normativa processuale. Non è escluso, tra l'altro, che tali perfezionamenti possano intervenire entro la data indicata, tuttavia la loro eventuale attesa non impedirebbe il decollo del nuovo sistema organizzativo.

La seconda direttrice del provvedimento è quella recata dal comma 3, ossia il raccordo proposto dal Governo tra la procedura concordataria contrassegnata dall'accerta-

mento con adesione del contribuente e l'istituto della conciliazione giudiziale. Il presidente della Commissione nel riferire alla Camera ha già chiarito la portata positiva dell'innovazione introdotta dal Governo, nel senso che con essa si eliminava il riferimento alla possibilità di esperire l'istituto della conciliazione soltanto nell'ipotesi che la controversia involgesse questioni non risolvibili in base a prove certe. L'onorevole Pace non mi è sembrato molto d'accordo su questa innovazione, ma devo riferire che l'esperienza maturata nel non lungo periodo di applicazione della disposizione recata dall'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 636 del 1972 — ma introdotta nel 1994 — è tutt'altro che positiva. Subordinare, infatti, l'esperibilità della conciliazione (come del resto mi sembra abbia chiarito efficacemente il presidente Paleari) all'impossibilità di risolvere la controversia in base a prove certe, comportava un'estensione del contenzioso, anziché uno snellimento dello stesso. È quindi sulla base dei dati provenienti dall'esperienza che il Governo ha proposto tale innovazione. La Commissione, poi, è andata oltre: ha recepito questa innovazione, ma ha deliberato un ampliamento ulteriore, portando l'operatività della conciliazione giudiziale ad una sfera più ampia. Il Governo non ha condiviso questo orientamento: ne prende, peraltro, atto.

La terza direttrice del provvedimento è quella recata dall'articolo 2, il quale riguarda i nuovi uffici periferici delle entrate e del territorio. Si tratta di uffici-pilota previsti dalla riforma del Ministero delle finanze che però per poter entrare in funzione hanno dovuto attendere una serie di provvedimenti normativi ulteriori, tra i quali il regolamento di esecuzione (che è finalmente in dirittura di arrivo). Se si vuole tuttavia che essi, e soprattutto quelli delle entrate — ma la disposizione vale anche per specularità per gli uffici del territorio — possano, ora che sono stati espletati tutti gli adempimenti anche organizzativi necessari, entrare in funzione già a partire da questo scorcio di 1995, si rende indispensabile una disposizione transitoria che elimini la necessità di attendere sei mesi tra la preposizione dei titolari degli uffici stessi e la loro entrata in

funzione. Tale termine era stato originariamente previsto per consentire tutti quegli adempimenti organizzativi che in realtà sono già stati espletati.

L'articolo 2 prevede dunque, da un lato, in via transitoria, la deroga a questo termine per consentire che già nel 1995 alcuni uffici-pilota possano entrare finalmente in funzione, in attuazione della riforma del Ministero delle finanze e, dall'altro, a regime, una congrua riduzione di questo termine, che porta da sei a tre mesi, perché anche sulla base di queste considerazioni si ravvisa l'opportunità di non attendere tempi lunghi tra la preposizione dei titolari degli uffici e l'entrata in funzione degli stessi.

In conclusione, il Governo si associa all'auspicio del presidente della Commissione che ha concluso il suo intervento raccomandando alla Camera la conversione in legge del decreto-legge che deve, con queste modifiche, tornare presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia il tempo per la conversione e per il decollo del nuovo sistema processuale tributario, che rappresenta una tappa importante nel processo di potenziamento dell'azione dell'amministrazione finanziaria in senso lato, c'è perché il decreto-legge decadrà verso gli ultimi giorni di questo mese. Quindi, Presidente, ribadisco che il Governo si associa alla richiesta di una rapida conversione in legge del decreto-legge e prega la Presidenza di fare di tutto affinché, secondo le previsioni del calendario, questo provvedimento possa essere definitivamente votato nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2114.**  
— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (approvato dal Senato) (3314) (ore 17,41).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già appro-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1995

vato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 9 novembre scorso la X Commissione (Attività produttive) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Porta, ha facoltà di svolgere la relazione.

**MAURIZIO PORTA, Relatore.** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'ordine del giorno reca la conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, che è alla seconda reiterazione ed è stato approvato dal Senato il 24 ottobre scorso e all'unanimità dalla Commissione attività produttive il 7 novembre 1995. Esso reca disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per le camere di commercio.

Il decreto-legge prevede uno stanziamento complessivo di 45,5 miliardi, di cui 10 per il fondo perequativo alle camere di commercio. Vi sono, infatti, camere di commercio più piccole che, avendo meno imprese iscritte, si trovano nella necessità di ricorrere al fondo perequativo cui contribuiscono le camere di commercio più grandi.

Sono invece destinati alla copertura delle spese di funzionamento degli uffici provinciali del Ministero dell'industria presso le camere di commercio 35,5 miliardi.

L'articolo 2, comma 1, modifica la legge n. 580 del 1993 nel senso di sostituire alle parole: «Il ministro del tesoro, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro» per dare certezza del reddito ed evitare che annualmente si verifichi la condizione nella quale, ad esempio, ci si è trovati quest'anno.

L'articolo 2, comma 1-bis, semplifica tutte le pratiche burocratiche rispetto ai piccoli commercianti e venditori, disponendo che l'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abiliti sia alla vendita sia alla somministra-

zione degli stessi, mentre attualmente c'è la necessità di una doppia licenza. Occorre quindi un'autorizzazione per le due funzioni, ma un'unica licenza.

L'articolo 3 fa fronte alla necessità di delegare ai sindaci l'opportunità di concedere licenze in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991.

L'articolo 3-bis prevede di dotare le camere di commercio di un registro informatico al fine di avere una maggiore certezza ed una maggiore rapidità di informazione, accrescendo così il livello di sicurezza e di trasparenza nei rapporti commerciali, nella pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1995, n. 77.

Il secondo comma dell'articolo 3-bis prevede la possibilità di inserire il codice fiscale mediante strumenti informatici e telematici nelle notizie sui protesti cambiari in modo da superare alcuni casi di omonimia. La disposizione più rilevante di tale articoli è che, anziché per dieci anni, come fino ad oggi è avvenuto per i protesti cambiari, il dato venga conservato per cinque anni. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico. Infine, all'articolo 3, terzo comma, della legge n. 77 del 1995, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». In tal modo si concede un tempo più lungo per effettuare il pagamento prima di essere inseriti nei registri informatici. Si ritiene che ciò possa essere utile contro il fenomeno sempre più dilagante dell'usura, che trova una grande platea soprattutto fra i soggetti che sono protestatari.

L'articolo 3-ter dispone che anche le camere di commercio possano accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti, provvedendo al pagamento dei relativi interessi con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

L'articolo 3-quater apporta al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, una correzione lessicale necessaria ai fini di una corretta interpretazione della norma e un riadeguamento delle scadenze.

L'articolo 3-*quinquies* rende giustizia alla problematica dell'entità delle sanzioni trattata nel decreto-legge relativo agli esercizi pubblici, effettuando una graduazione più equa in funzione del danno causato.

L'articolo 4 reca disposizioni di coordinamento rispetto al testo.

Si ricordi, infine, che la copertura finanziaria è stabilita in 33 miliardi a valere sull'accantonamento relativo al Ministero dell'industria e in 12,5 miliardi sull'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Tale copertura risulta ridotta di 12,5 miliardi a seguito di una deliberazione del Senato.

Successivamente è stata trovata un'altra copertura che permetterebbe la reintegrazione dei fondi destinati alle camere di commercio. Tale intervento sarebbe attuabile solo attraverso la presentazione e l'accettazione di un emendamento in tal senso, che porterebbe però alla modifica del testo, comportando la decadenza del decreto-legge e la sua successiva reiterazione, stante la prossima scadenza dello stesso del 17 novembre. A fronte di tale dilemma la Commissione attività produttive, all'unanimità, ha convenuto sull'opportunità di approvare il provvedimento all'ordine del giorno senza modificazioni, auspicando che lo stesso possa essere convertito nei termini costituzionalmente stabiliti.

Si esprime pertanto, anche in considerazione dell'ampio consenso già manifestato al Senato, l'avviso favorevole alla conversione del decreto-legge. Per sanare la decurtazione dei fondi destinati alle camere di commercio, la X Commissione discuterà domattina un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad integrare tali risorse a valere sulla legge finanziaria o su altro provvedimento *in itinere*. Credo che tale documento, sul quale vi è ampio consenso, verrà senz'altro approvato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**LUIGI MASTROBUONO**, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Carli. Ne ha facoltà.

**CARLO CARLI.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'approvazione del decreto-legge in esame si annuncia come un passaggio importante per il sistema camerale, non tanto per il suo contenuto quanto per il legame che sussiste tra la sua approvazione ed il processo di riordino delle camere di commercio, processo rispetto al quale il gruppo progressisti-federativo intende manifestare un grande interesse. Tale processo, avviatosi nel gennaio del 1994 con l'entrata in vigore della legge di riforma, deve essere sostenuto e il decreto-legge in esame costituisce un piccolo passo verso questa direzione.

L'iter della riforma è complesso e comporta numerosi interventi di carattere normativo. Di recente è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale che definisce i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco dei segretari generali; è inoltre attesa, entro breve tempo, la pubblicazione del regolamento concernente la ripartizione interna dei consigli camerali, mentre quello sulle designazioni è all'esame del Consiglio di Stato.

I consigli camerali dovranno costituire, all'interno delle camere di commercio, i luoghi della rappresentanza delle imprese, particolarmente di quelle di piccole dimensioni, essendo delegati alla predisposizione ed alla elaborazione degli statuti. Inoltre, in questa fase, le camere di commercio sono impegnate a predisporre gli uffici abilitati alla tenuta del registro delle imprese; quest'ultimo è un adempimento atteso con particolare interesse dal mondo delle imprese, non solo perchè colma una lacuna legislativa risalente alla mancata attuazione dell'articolo 2188 del codice civile, ma soprattutto perchè ci auguriamo che possa permettere alle imprese ed agli operatori economici procedure semplificate di registrazione.

Come è noto, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, originariamente prevedeva uno stanziamento complessivo di 58

miliardi, di cui 38 destinati alla copertura delle spese di funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), mentre 20 miliardi erano destinati al fondo perequativo per le camere di commerci o. Nel testo licenziato dal Senato il 24 ottobre scorso lo stanziamento complessivo è sceso a 45,5 miliardi, dei quali 10 per il fondo perequativo. È necessario tener conto che rispetto al 1994 lo stanziamento è passato da 100 a 58 miliardi e che, con la deliberazione adottata dal Senato, la cifra è ulteriormente scesa a 45,5 miliardi.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame determina il contributo a favore delle camere di commercio previsto dall'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli uffici di statistica, i quali svolgono funzioni quali la raccolta delle domande per il riconoscimento di brevetti e marchi. Lo stesso articolo 1, al comma 2, autorizza una spesa pari a 10 miliardi (20 nel testo originario) a titolo di contributo destinato a mantenere una perequazione tra le diverse camere e a favorire la loro istituzione nelle province recentemente create con i decreti legislativi del 1992.

È opportuno ricordare che l'attuale disciplina del finanziamento ordinario delle camere di commercio è contenuta nell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale articolo stabilisce che le fonti ordinarie destinate a finanziare le attività di tali camere di commercio siano costituite da: contributi annuali a carico del bilancio dello Stato a corrispettivo dell'esercizio di funzioni di interesse generale; un diritto annuale dovuto per ogni impresa iscritta o annotata nel registro; proventi derivanti da prestazioni di servizi, nonché proventi di natura patrimoniale; le entrate fissate da leggi statali o regionali o da convenzioni relative all'attribuzione delle camere; vi sono, poi, diritti di segreteria per le attività certificative e di iscrizione, come determinati con decreto del ministro dell'industria

tenuto conto dei costi di gestione e di fornitura dei servizi; e, infine, contributi di soggetti pubblici o privati, ed altre eventuali entrate.

È importante rilevare come larga parte dei proventi che consentono l'attività delle camere di commercio provengano dalle piccole e medie imprese, tramite il diritto annuale dei diritti di segreteria dovuti per le richieste di certificati di iscrizione. Tale realtà ha determinato nel passato pesanti critiche da parte delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese che, a fronte dell'esborso complessivo dei propri rappresentanti in termini di diritti camerale, facevano rilevare come le camere si limitassero all'esclusiva gestione dell'attività burocratica di tenuta dei registri. Viceversa, nella stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione europea, le camere di commercio svolgono un ruolo ben diverso, orientato all'erogazione di importanti servizi di informazione e di sostegno alle piccole e medie imprese. Sono invece note, per quanto riguarda il nostro paese, le difficoltà da parte della piccola e media impresa a conoscere le opportunità di finanziamento; in sede regionale, nazionale o comunitaria, la quasi generale assenza di attività formative connesse alle esigenze del mercato e i suoi sviluppi, infine, l'inesistenza di servizi di informazione e di promozione delle piccole e medie imprese nei mercati esteri.

La rete camerale — la più diffusa sul territorio e la più oggettivamente vicina alle imprese — potrebbe svolgere, a nostro avviso, un ruolo del tutto diverso e diversamente qualificato rispetto al passato, aprendo democraticamente la propria struttura alle esigenze delle piccole e medie imprese che ne sentono maggiormente il bisogno. L'approvazione della legge n. 580 del 1993 — che ha riformato il sistema camerale — è un passo avanti verso questa direzione, che noi consideriamo la strada maestra da percorrere in un paese che più di ogni altro si caratterizza per la grande diffusione di una imprenditoria di piccole dimensioni, che è la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

Per queste ragioni e nella prospettiva sopra accennata, il gruppo progressisti-federa-

tivo ritiene indispensabile recuperare al provvedimento in discussione le risorse originariamente previste in quanto — come lo stesso Ministero dell'industria ha fatto sapere nel corso della discussione in sede referente svoltasi presso la X Commissione — le disponibilità per le camere di commercio, prive di quella somma, risulterebbero insufficienti! Tale stanziamento è importante soprattutto per la quota che riguarda il fondo perequativo delle camere di commercio, che risulta essere indispensabile per le camere più piccole le quali, avendo meno imprese iscritte, si trovano nella necessità di ricorrere per la propria attività istituzionale al fondo al quale contribuiscono le camere di commercio più grandi.

Nel complesso il gruppo che rappresento, tra l'opportunità di modificare il decreto-legge per l'integrazione dei fondi destinati alle camere di commercio e la concreta possibilità che tale scelta comportasse la mancata conversione del decreto nei tempi costituzionalmente previsti, è pervenuto alla decisione di approvare il provvedimento nella stesura licenziata dal Senato, con l'impegno di reperire i 12,5 miliardi mancanti in sede di legge finanziaria. Tale decisione discende anche dalla valutazione, generalmente positiva, sul decreto-legge, il quale fornisce risposte ad altre questioni importanti per gli operatori economici. Mi riferisco in particolare al comma 3 dell'articolo 1 che dispone a favore delle camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti, lo stanziamento di una somma pari a 4 miliardi, destinata al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali; al comma 1 dell'articolo 2 — che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 — introduce una opportuna correzione nell'individuare nel Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ministero vigilante sulle camere di commercio) il soggetto istituzionale preposto a determinare e ad aggiornare la misura del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese. Mi riferisco inoltre all'articolo 2, comma 1-*bis*, che semplifica tutte le pratiche burocratiche alle quali sono sottoposte le imprese ambulanti che vendono e sommi-

nistrano prodotti alimentari per le quali, fino ad oggi, era prevista una doppia licenza. Con la modifica apportata si stabilisce che l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, si ottiene soltanto con apposita annotazione apposta sull'atto di autorizzazione.

L'articolo 3 interviene a dare certezza ai pubblici esercizi e soprattutto ai sindaci relativamente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio, che diversamente sarebbero rimaste in sospeso nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991.

L'articolo 3-*bis* istituisce il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, allo scopo di assicurare maggiore certezza e maggiore rapidità di informazione, accrescendo così il livello di sicurezza e di trasparenza nei rapporti commerciali. L'esigenza di aggiornare la disciplina del protesti cambiari, ormai oggettivamente obsoleta, è stata più volte segnalata anche da parte dell'associazione dei consumatori e degli utenti, nell'ambito, ad esempio, del dibattito sulle disposizioni in tema di usura. L'articolo prevede la creazione di un registro informatico dei protesti e la possibilità per il debitore che adempie alla propria obbligazione di chiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti entro 60 giorni, anziché 5, come attualmente previsto.

L'articolo 3-*ter* autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui alle camere di commercio per interventi a favore delle imprese. A tali mutui le camere potranno accedere pagando i relativi interessi con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

I deputati del gruppo progressisti-federativo hanno ritenuto, a seguito delle precisazioni fornite dal sottosegretario Mastrobuono, di scegliere la strada più semplice, ovvero quella della conversione in legge del decreto-legge nei termini costituzionalmente previsti ed assicurare il reperimento delle necessarie risorse in sede di legge finanziaria. Vigileremo affinché ciò avvenga, essendo convinti della necessità di far fronte alla decurtazione del fondo per le camere di commercio con una diversa copertura.

**PRESIDENTE.** Constatò l'assenza dell'onorevole La Grua, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Porta.

**MAURIZIO PORTA, Relatore.** Rinunzio alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**LUIGI MASTROBUONO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli deputati, il provvedimento oggi all'esame della Camera, volto a convertire in legge il decreto-legge n. 381, deve essere iscritto, a mio avviso, nelle tematiche, spesso oggetto di discussione nelle competenti Commissioni di Camera e Senato, riguardanti la logica d'impresa alla quale il Governo sta cercando di far corrispondere alcuni interventi. Le tematiche del provvedimento in esame, infatti, sono sostanzialmente due: la prima riguarda i servizi alle imprese e la loro standardizzazione e uniformità sul territorio, la seconda una serie di misure di semplificazione burocratica, a fronte di normative o disposizioni anacronistiche.

Non riassumo i passaggi del provvedimento, che sono già stati eloquentemente esposti da chi mi ha preceduto. La logica dei servizi e della loro standardizzazione fa sicuramente capo alla parte di finanziamento del fondo perequativo per le camere di commercio che, lo ricordo, dal punto di vista del Governo concerne un completamento dell'intervento statale a favore delle camere di commercio (fatta salva quella nota che riguarda i 12,5 miliardi di cui si è parlato). Questo completamento si motiva sostanzialmente con il fatto che dal 1996 l'apporto alle camere di commercio verrà dato da tutti i settori economici, attuando, appunto, la riforma prevista dalla legge n. 580. Ciò renderà il sistema autosufficiente nel suo sostentamento e nell'erogazione di servizi.

Fa parte della logica dei servizi il mantenimento degli uffici provinciali del commercio, industria e artigianato, ed anche lo stanziamento di 4 miliardi a favore delle tre camere il cui territorio è stato colpito dall'alluvione del 1994 (stanziamento necessario, in quanto tale somma sarebbe altrimenti per legge destinata ad altro, trattandosi di un residuo di precedenti gestioni). Fa parte della logica dei servizi anche l'intervento per il quale la Cassa depositi e prestiti potrà emettere mutui a favore delle camere di commercio e dell'Unioncamere per interventi a favore delle imprese.

Fa parte invece della logica della semplificazione burocratica la norma che prevede la semplificazione per il commercio nella Repubblica e la norma che prevede la proroga per il rilascio di licenze ai pubblici esercizi. A tale proposito desidero confermare che i provvedimenti di attuazione della legge originaria dei pubblici esercizi saranno presi entro il termine del 31 dicembre 1995. Si tratta di direttive sui pubblici esercizi in attesa di essere esaminate dal Consiglio dei ministri e del regolamento relativo all'attuazione della legge n. 287, in fase di ultimo ritocco da parte dei competenti organi.

Fanno capo altresì a tale capitolo il tema dei protesti e quello della differenziazione delle sanzioni per i pubblici esercizi, in quanto erano punite con la stessa severità infrazioni completamente diverse (dall'esposizione di un cartello alla mancanza di licenza).

In conclusione riprendo brevemente la questione, richiamata dal relatore e dall'onorevole Carli, della riforma delle camere di commercio: come è stato accennato, in questo scorcio di anno si sta dando concreta attuazione al panorama completo delle previsioni della legge n. 580. Il registro delle imprese è all'esame del Consiglio dei ministri e sarà preso in considerazione in uno dei prossimi incontri, mentre altri decreti attuativi della riforma sono in avanzatissimo stato di approvazione o di emanazione. Il provvedimento in discussione, dunque, completa entro il 1995 il complesso di attuazioni relative alle camere di commercio e renderà possibile anche l'inizio del processo di nuova composizione degli organi delle camere stesse, con le elezioni che avverranno man

mano che si avvicineranno le scadenze concernenti gli organismi attualmente in essere. Esso, dunque, deve essere considerato anche in funzione della realizzazione della riforma.

Apprezzo la volontà della Commissione e, spero, anche dell'Assemblea, di approvare il provvedimento nel testo unificato approvato dal Senato, in modo da convertirlo definitivamente. Ritengo percorribile la strada, ipotizzata dalla Commissione, dell'approvazione di un ordine del giorno che individui negli stanziamenti del 1995 (la copertura è reperita già in tali stanziamenti, non vi è quindi bisogno di ricorrere alla legge finanziaria per il 1996) l'ulteriore copertura che, per un accavallamento dei decreti-legge, non è stato possibile mettere al servizio del provvedimento. Penso che con l'ordine del giorno preannunciato si possano soddisfare sia la volontà della Commissione sia le esigenze effettive del fondo perequativo delle camere di commercio.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2117.**

— **Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (approvato dal Senato) (3253) (ore 18,07).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 9 novembre scorso la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Oberti, ha facoltà di svolgere la relazione.

**PAOLO OBERTI, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame reitera un precedente, analogo decreto-legge non convertito ed ha lo scopo di incentivare l'utilizzo dell'autostrada nelle ore notturne, al fine di ridurre la congestione del traffico nelle ore diurne. Esso è stato adottato dal Governo sulla base di un accordo stipulato con l'organizzazione degli autotrasportatori, che prospettava una serie di interventi tra cui, appunto, la riduzione nella misura del 10 per cento dei pedaggi autostradali nelle ore notturne.

Nel provvedimento si precisa che la riduzione, di cui possono avvalersi soltanto i veicoli che svolgono servizio di autotrasporto di cose per conto terzi, si applica per il periodo 15 agosto-31 dicembre 1995, purché i veicoli stessi accedano ai tratti autostradali a partire dalle ore 22 e ne escano entro le ore 6.

Al comma 2 dell'articolo 1 si dispone in merito alle modalità della riduzione, che si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano il pagamento differito mediante fatturazione da parte della società concessionaria dell'autostrada. Ciò consegue, come si evince dalla relazione che accompagna il provvedimento, dal fatto che tale modalità di pagamento consentirebbe un più rapido deflusso del traffico ai caselli. Al comma 3 del medesimo articolo si impegnano poi le società concessionarie ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche per l'attuazione delle disposizioni richiamate.

L'articolo 2 è relativo alla quantificazione e alla copertura finanziaria del minor introito derivante dalla riduzione dei pedaggi autostradali, ammontante a 10.500 milioni, sulla base delle stime elaborate dall'AISCAT. La copertura di tali minori entrate è posta a carico del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, e in particolare delle risorse accantonate per il decongestionamento della circolazione.

Come si vede, il contenuto del decreto-legge è molto chiaro e non può dare luogo ad equivoci o ad interpretazioni discordanti. Si tratta di una incentivazione i cui effetti positivi, in termini di riduzione di traffico e di decongestionamento delle autostrade nel-

le ore diurne, possono presumibilmente stimarsi come largamente superiori all'onere che consegue alla prevista riduzione dei pedaggi. Si tratta quindi di una misura la cui finalità è largamente condivisibile e rispetto alla quale occorrerà valutare l'opportunità di una proroga anche sulla base dei risultati che l'applicazione dell'intervento previsto produrrà. A tal fine al Senato è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sugli effetti determinati dall'applicazione dell'adozione del pedaggio alla fine del periodo di sperimentazione. D'altra parte in Commissione il rappresentante del Governo, sottosegretario Testa, ha preannunciato l'intenzione dell'esecutivo di valutare attentamente gli esiti della sperimentazione per verificare la possibilità di adottare per sempre tale misura.

Più in generale si può rilevare che la misura prospettata potrebbe contribuire a rispondere oltre che al problema del congestionamento del traffico autostradale nelle ore diurne, favorendo quindi una maggiore sicurezza della circolazione, anche a quello — noto ai componenti della IX Commissione — relativo all'opportunità di dirottare sulle autostrade una parte consistente del traffico di mezzi pesanti che attualmente si svolge sulle strade statali. Ciò vale soprattutto per le strade che già registrano un intenso volume di traffico e che attraversano centri urbani. In questo modo si potrebbe infatti ottenere il risultato di ridurre l'inquinamento e di aumentare la sicurezza della circolazione, determinando così risultati positivi di difficile quantificazione, ma che certo possono considerarsi superiori, per le ricadute sociali, ambientali ed anche economiche, del relativo sacrificio che potrebbe derivarne per le concessionarie autostradali. In proposito risulta che il Ministero dei lavori pubblici, sulla base di un impegno assunto ripetutamente presso la IX Commissione, stia lavorando per la predisposizione di un provvedimento amministrativo che si muove nel senso prospettato. Tale ulteriore aspetto è stato riproposto nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento all'ordine del giorno con specifico riferimento a due casi: quello della strada statale n. 16 e quello

del tratto compreso tra Genova ovest e Genova Voltri. A tale proposito il sottosegretario Testa ha comunicato di aver sottoposto la questione all'amministratore delegato della società Autostrade, recentemente insediato, sollecitandogli una valutazione e prospettandogli l'urgenza che la questione riveste nel giudizio della IX Commissione.

Colgo quindi l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo se nel frattempo ha avuto modo di acquisire le valutazioni della società Autostrade e, in caso positivo, entro quali tempi il Governo intenda adottare il provvedimento amministrativo che da tempo sarebbe allo studio.

Richiamo, da ultimo, l'attenzione del Governo sull'opportunità di coordinare i suoi interventi legislativi evitando di moltiplicare inutilmente i decreti-legge soprattutto quando si procede all'adozione, più o meno contemporanea, di interventi sulla stessa materia: mi riferisco al decreto-legge n. 402 del 1995, il cui disegno di legge di conversione è anch'esso all'ordine del giorno della seduta odierna, che contiene ulteriori interventi per il settore dell'autotrasporto. Il Governo avrebbe potuto quindi evitare di ricorrere a due decreti-legge distinti accorpando, in sede di reiterazione, i due provvedimenti.

Auspico comunque che l'Assemblea concluda l'esame del disegno di legge n. 3253 nei tempi previsti consentendo in tal modo di convertire in legge il decreto-legge n. 387.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevole relatore, il Governo, nel raccomandare la conversione in legge del decreto-legge n. 387 di prossima scadenza, vuole solo sottolineare il carattere chiaro e semplice, dall'obiettivo ben individuato e dalla finalità circoscritta del provvedimento. Il carattere sperimentale del testo in discussione potrà consentire, attraverso la rilevazione di dati da parte delle concessionarie, l'individuazione di elementi conoscitivi che — come in precedenza è stato osservato dal relatore — potranno indurre il Governo ad adottare ulteriori provvedimenti nella dire-

zione di una decongestione maggiore del traffico soprattutto nei periodi di punta estivi ed invernali. Infatti, la decorrenza del provvedimento (15 agosto-30 dicembre) ha proprio lo scopo di consentire, attraverso il rilevamento dei flussi di traffico per aree geografiche e la sua organizzazione ed analisi, ulteriori elementi conoscitivi e di decisione.

Vorrei sottolineare solo un ulteriore aspetto, che mi sembra molto importante, il fatto cioè che il provvedimento in esame rappresenta il primo tentativo di introdurre una flessibilità della tariffa, elemento questo che consentirà forse di dare in futuro risposte a quanto il relatore rilevava poc'anzi in merito ad aree congestionate e particolarmente a rischio. Egli ha fatto riferimento al tratto Rimini-Termoli dell'Adriatica, alla richiesta insistente delle amministrazioni e dei rappresentanti di quei collegi di una deviazione del traffico pesante dalla viabilità ordinaria all'autostrada. Peraltro, le richieste sono numerose, non si tratta solo dei due esempi riportati. In ogni parte del paese, infatti, si va diffondendo la domanda di un decongestionamento, sia diurno sia notturno, del traffico pesante, soprattutto laddove si attraversano centri consistenti, con disturbo, specie nelle ore notturne, per quanto riguarda il riposo, la salute e la quiete delle popolazioni.

Confermo l'interesse e la volontà del Governo di arrivare, se possibile attraverso provvedimenti amministrativi, più flessibili e più consoni alle richieste delle popolazioni locali, ovvero, se ciò non sarà possibile, sulla base di questa sperimentazione e dell'eventuale ulteriore proroga del provvedimento in esame, soprattutto mediante le flessibilità tariffarie, alla soluzione di un problema sempre più esteso e diffuso sul territorio nazionale.

Ringrazio dell'attenzione e raccomando una rapida conversione in legge del decreto-legge di prossima scadenza.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

**EUGENIO RICCIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del

Governo, non si può che essere fortemente critici nei confronti di un provvedimento che non indica alcuna strategia governativa in ordine ad un problema di fondamentale importanza per la vita economica e sociale del nostro paese. Si tratta di un atto legislativo che — è vero — ha efficacia limitata nel tempo (dal 15 agosto al 31 dicembre prossimi), dal carattere prevalentemente sperimentale degli effetti che possono derivare dal decongestionamento della rete stradale, dalla prevedibile riduzione del traffico degli autotreni con la concessione di una riduzione del 10 per cento dell'importo dei pedaggi autostradali a chi si serve delle autostrade durante le ore notturne, riduzione concordata con le organizzazioni di categoria, ma probabilmente insufficiente all'incentivazione della scelta. Al riguardo il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sugli effetti derivanti dall'entrata in vigore di questa normativa, che il Governo prevede in futuro di dover probabilmente estendere.

Deve però rilevarsi l'improvvisazione e l'estemporaneità della politica del Governo in questo delicatissimo settore.

Credo che sia ora di avviare interventi strutturali che affrontino alla radice e nella sua globalità l'allarme trasporti, il problema della necessaria parziale riconversione, la questione della intermodalità.

È stato già detto — ed io lo ribadisco — che numerosi nodi stradali sono allo stremo; si è parlato della strada statale adriatica n. 16 che tante morti ha causato, al punto che si sono addirittura costituiti dei comitati delle vittime. Qui l'ambiente è oltre i limiti della vivibilità, eppure non si riesce a tradurre in legge quei progetti che giacciono da anni all'esame del Parlamento e che furono portati all'attenzione della IX Commissione fin dall'inizio dell'attuale legislatura.

Ma la strada statale adriatica è uno dei numerosi esempi che possono essere elencati, perché tanti e tanti altri posti d'Italia si trovano pressappoco nelle medesime condizioni. Provengo da un paese in provincia di Isernia nel quale esiste un altro nodo stradale altrettanto pericoloso quanto la statale adriatica n. 16: mi riferisco alla strada sta-

tale n. 85, la venafrana, in particolare nel tratto che collega appunto Roma e Napoli e quindi l'intera area centrale d'Italia. Attraverso questo nodo stradale, giornalmente, migliaia e migliaia di autotreni entrano nelle città, nei paesi, rendendo invivibili quelle zone.

Allora, venendo al merito del decreto-legge al nostro esame credo di poter dire che la questione assume maggiore gravità se si pensa che la copertura finanziaria di questo provvedimento è stata posta a carico del fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, laddove più urgente è la necessità di affrontare finalmente il problema della congestione del traffico nelle grandi e nelle piccole città.

Occorre quindi — e concludo — assumere una posizione risolutiva sui grandi problemi dei trasporti esistenti nel nostro paese, perché l'Italia si ponga finalmente al passo dell'Europa, come la nostra storia e la nostra tradizione impongono indifferibilmente.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Oberti.

**PAOLO OBERTI, Relatore.** Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

**PRESENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**LUCIO TESTA, Sottosegretario di Stato per i lavori Pubblici.** Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, e pertanto rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,**

**nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (3174) (ore 18,20).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 9 novembre scorso la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Oberti, ha facoltà di svolgere la relazione.

**PAOLO OBERTI, Relatore.** Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 402 prevede interventi per più settori distinti ed è giunto alla sua seconda reiterazione. Un primo intervento, previsto dagli articoli 1 e 3, concerne il settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi; un secondo intervento, contenuto nell'articolo 2, riguarda in genere la circolazione stradale con riferimento sia l'attività di certificazione e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia alla procedura per il rilascio della patente di guida; un terzo intervento, previsto dall'articolo 4, è diretto a disciplinare il settore pensionistico degli autoferrotranvieri, al fine di consentire il pensionamento anticipato di parte del personale.

In ordine al primo dei temi considerati, l'autotrasporto merci per conto terzi, il decreto riconosce anzitutto un credito d'imposta alle imprese del settore per 210 miliardi, nonché la possibilità di concedere contributi per 8 miliardi alle imprese di paesi aderenti all'Unione europea. Il credito d'imposta è relativo al secondo semestre del 1994; si completa in tal modo l'intervento già attuato relativamente al primo semestre 1994 dal decreto-legge n. 21, convertito in legge nel marzo scorso. Si tratta di un atto con il quale il Governo dà esecuzione ad un impegno formalmente assunto con i rappresentanti delle imprese del settore. Si ricorda tuttavia che, successivamente all'accordo dell'ago-

sto 1994, il Governo ha siglato un ulteriore accordo in data 30 novembre 1994, con il quale, tra l'altro, si impegnava a provvedere alla proroga e al rifinanziamento della legge n. 68 del 1992, di ristrutturazione del settore, nonché all'esclusione delle associazioni degli autotrasportatori dal campo di applicazione della legge n. 264 del 1991, relativa all'attività di consulenza in materia di circolazione stradale. Si prevedeva altresì, nel caso di stanziamenti insufficienti, di limitare il credito d'imposta fino a un massimo di cento veicoli per impresa.

Da quanto precede appare evidente che le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame costituiscono attuazione degli impegni pregressi prima ricordati. L'applicazione degli accordi citati è stata del resto oggetto di un ulteriore accordo in data 17 marzo 1995, in particolare per quanto riguarda l'esclusione delle associazioni degli autotrasportatori dalla disciplina di cui alla legge n. 264 del 1991, nonché per quel che concerne la proroga di alcune disposizioni della legge n. 68 del 1992. Il primo impegno trova attuazione nel comma 1 dell'articolo 2, che il Governo, già dalla reiteratione precedente, ha ripristinato nel testo originario, senza recepire le modifiche apportate dal Senato, che prevedevano l'accesso agli sportelli della motorizzazione civile esclusivamente per richieste di autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto.

In ordine alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2, desidero precisare che la Commissione ha approvato un emendamento da me predisposto, finalizzato a chiarire il contenuto della norma che ha ingenerato polemiche e preoccupazioni negli operatori del settore. In proposito, ricordo che, per esplicita ammissione del rappresentante del Governo, la formulazione originaria del decreto era troppo generica, limitandosi a prevedere l'esclusione dal campo di applicazione della legge n. 264 del 1991 delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto svolte dalle associazioni degli autotrasportatori. Il Governo, nel predisporre il decreto-legge, non era stato in grado di specificare a quale attività in particolare si riferisse l'esclusione. Ciò avrebbe potuto comportare il rischio di ingenerare,

nella fase di attuazione, equivoci e problemi di ordine interpretativo, nonché di provocare l'insorgere di un contenzioso in sede giurisdizionale. Previa verifica con i soggetti interessati negli incontri da me organizzati in qualità di relatore è emersa l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione della norma nel senso prospettato dall'emendamento approvato in Commissione. In sostanza, la deroga rispetto all'applicazione della legge n. 264 è limitata alle attività svolte a titolo gratuito e soltanto al servizio delle imprese di autotrasporto che facciano parte delle associazioni di categoria presenti nei comitati provinciali e nel comitato centrale dell'albo, con riferimento esclusivo ai mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto terzi. In tal modo viene preclusa l'eventualità di un'attività di consulenza che si riferisca anche ad autoveicoli o ad altro mezzo dei trasportatori stessi e si definisce, in termini che lo stesso Governo ha ritenuto soddisfacenti, l'ambito dei soggetti a favore dei quali le attività di consulenza possono essere svolte.

Ritengo che la soluzione cui è pervenuta la Commissione rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra le diverse esigenze che sono state prospettate ed auspico quindi che l'Assemblea possa recepire il testo già approvato in Commissione senza ulteriori correzioni.

Per quanto concerne l'altro impegno assunto dal Governo, esso trova attuazione nell'articolo 3 che, nel prorogare al 31 dicembre 1997 le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1992, ne dispone il rifinanziamento per complessivi 74 miliardi. Lo stanziamento è destinato, rispettivamente: per 20 miliardi a finanziare la concessione di contributi per investimenti di cui all'articolo 6 della legge, per 28 miliardi a finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 8 e per i restanti 26 miliardi ad attuare gli incentivi alla cessazione dell'attività di cui all'articolo 9 della legge n. 68. Tale ripartizione viene esplicitata nella relazione tecnica ed è essa stessa attuativa di accordi pregressi, tuttavia, di tale destinazione non vi è riscontro nell'articolo 3 del decreto. Si tratta comunque di interventi nel complesso utili ed ormai indispensabili

ma, come appare evidente, ben lungi dal consentire una sia pure parziale soluzione ai problemi di un settore ormai prossimo al collasso.

Tornando al decreto-legge in esame, un secondo tipo di intervento, concernente in genere la circolazione stradale, è contenuto all'articolo 2. Esso è diretto anzitutto a differire il termine per l'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di rilascio delle patenti, nonché ad agevolare il rinnovo delle patenti agli ultra settantenni. Al riguardo va considerato che il termine fissato per il 1° ottobre è ormai scaduto, per cui le disposizioni del regolamento sono ormai entrate in vigore. Sembra necessario valutare l'opportunità di agevolare il rilascio di patenti a soggetti ben oltre la soglia dei settant'anni. Il comma 3, non previsto nella precedente versione del provvedimento, si riferisce alla competenza dell'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida in conseguenza della perdita dei requisiti fisici e psichici. Gli articoli 129 e 130 del nuovo codice della strada attribuiscono la suddetta competenza anziché alle prefetture, come previsto in passato, agli uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Questa norma prevede però che tale competenza, limitatamente ai casi in cui l'accertamento sanitario del difetto dei requisiti sia anteriore al 1° ottobre 1995, resti di competenza delle prefetture come previsto in passato. Il comma 4, anch'esso non previsto nella precedente versione del provvedimento, si riferisce alla validità dei certificati di abilitazione professionale richiesti dall'articolo 116, comma 8, del nuovo codice della strada per la guida di alcune categorie di veicoli. Tali certificati, secondo le norme esistenti, hanno validità biennale; con la norma prevista al comma 4 si differisce al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati che vengano a scadenza prima di tale data. La relazione di accompagnamento precisa che la proroga è finalizzata ad evitare che gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile siano gravati dall'onere di espletare, in aggiunta alle pratiche di rilascio delle patenti di guida, quelle di rinnovo dei certificati di abilitazione professionale in scadenza dal 1° ottobre 1995.

Tutto ciò suscita dubbi in ordine all'attitudine delle strutture del Ministero dei trasporti a fare fronte ai nuovi carichi di lavoro determinati dall'aumento delle loro competenze. La Commissione ha altresì approvato, accogliendo un emendamento a firma dell'onorevole Duca, una modifica all'articolo 2, comma 4. L'emendamento trae origine dalla necessità di evitare inutili appesantimenti burocratici ai soggetti che siano tenuti a rinnovare i certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del codice della strada. Si è quindi previsto che il rinnovo dei suddetti certificati debba avvenire contestualmente alla scadenza della patente di guida, in modo da far coincidere le visite e gli ulteriori obblighi cui sono tenuti i soggetti interessati.

Venendo all'ultimo tema disciplinato dal decreto, quello del regime pensionistico degli autoferrotranvieri, l'articolo 4 reca disposizioni dirette a consentire il pensionamento anticipato del personale del settore in attuazione di specifici accordi intercorsi tra Governo e parti sociali. Si prevede quindi la predisposizione di appositi programmi di prepensionamento per il triennio 1995-1997, con una spesa complessiva prevista di 879 miliardi, di cui 300 miliardi nel solo 1995.

Auspicio, in conclusione, che l'Assemblea approvi rapidamente il disegno di legge di conversione del decreto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GIOVANNI PUOTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Giardiello. Ne ha facoltà.

**MICHELE GIARDIELLO.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, come spesso accade e come ha ricordato poc'anzi il relatore, accomuna materie eterogenee. Infatti i primi tre articoli riguarda-

no il settore dell'autotrasporto, mentre l'articolo 4 si riferisce ad interventi per il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario. Entrambi gli argomenti rivestono grande importanza per i trasporti, a causa degli effetti che comportano sulla capacità operativa delle imprese del settore, cui sono legati, da una parte, l'efficienza del sistema del trasporto delle merci e, dall'altra, la mobilità urbana che ogni giorno di più si fa emergenza, anche se del tema non sembra vi sia adeguata percezione nel dibattito politico: ciò a dimostrazione — mi sia concesso — di quanto sarebbe più opportuno e serio un serrato confronto programmatico su tali temi piuttosto che sulle formule astratte. Questo, tuttavia, è un argomento che ci porterebbe lontani.

Tornando alle nostre piccole cose, è opportuno rilevare come con le disposizioni dell'articolo 1 si completi, a quasi un anno di distanza, la restituzione delle somme dovute alle imprese di autotrasporto per il secondo semestre del 1994, quale credito d'imposta determinato dal differenziale del costo del gasolio per autotrazione rispetto ai prezzi praticati negli altri paesi della Comunità. A fronte dell'incremento dei costi per le imprese di autotrasporto, determinato in larga parte appunto dal prezzo del gasolio, il Governo, come è avvenuto negli anni passati, ha ritenuto di non dover aumentare le tariffe stabilite, al fine di rispettare il tasso d'inflazione programmato e preferendo riconoscere un credito d'imposta alle categorie interessate. Vale la pena di ricordare che negli ultimi anni — dal 1990 al 1994 — per tali interventi sono stati erogati quasi 2.900 miliardi. Questa è la situazione. D'altra parte, a fronte del dato secondo cui circa il 70 per cento delle merci trasportate nel nostro paese viaggia su gomma ed in mancanza di interventi strutturali, l'alternativa si pone tra ricorrere al *bonus* fiscale o consentire un adeguamento delle tariffe dell'autotrasporto, con conseguente impennata inflazionistica. Già con la manovra di marzo si è vista la correlazione diretta fra tariffe dei trasporti ed aumento generale dei prezzi al consumo.

È evidente che nel breve periodo non sarà facile intervenire in maniera incisiva sulla

distribuzione tra le varie modalità di trasporto nel nostro paese, ma quello che certamente si può fare è avviare una politica di programmazione degli interventi volta a modificare tale distribuzione (attraverso la realizzazione di quelle opere in campo ferroviario, portuale e marittimo che favoriscono l'intermodalità), nonché prevedere strumenti di carattere fiscale che rendano l'intermodalità più vantaggiosa, oltre che sul piano ambientale e della sicurezza del trasporto, anche in termini economici. A tale obiettivo riteniamo dovrà essere improntata la revisione del piano nazionale dei trasporti cui si dovrà prossimamente porre mano, delineando, nello specifico, un vero e proprio piano nazionale per le merci, indicando il ruolo che le varie modalità di trasporto dovranno svolgere nel tempo per conseguire un sistema di trasporti sempre più efficiente e regolare e, al tempo stesso, attento ai fabbisogni energetici, alla tutela dell'ambiente ed alla sicurezza delle persone e delle cose. In tale ottica risulta certamente condivisibile la proroga, prevista dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1992, voluta dalle organizzazioni degli autotrasportatori quale strumento di riorganizzazione e razionalizzazione delle imprese di autotrasporto, la cui dimensione media risulta ancora ampiamente inadeguata per l'organizzazione di un moderno sistema in grado di competere con le imprese europee che tra breve potranno operare sul nostro territorio.

Infine, risulta più appropriato, a nostro avviso, il testo dell'articolo 2 approvato dalla Commissione il quale, modificando la previsione originaria, consente alle associazioni degli autotrasportatori di occuparsi a titolo gratuito del disbrigo delle pratiche amministrative, esclusivamente in favore dei propri associati.

L'articolo 4 affronta, probabilmente in maniera parziale, la complessa questione degli esuberanti del personale delle imprese di trasporto pubblico, prevedendo un abbuono nella misura massima di sette anni per il pensionamento anticipato dei lavori in forza al 31 dicembre. Vorrei chiedere in questa sede al Governo, così come ho fatto in Commissione, di chiarire la posizione di quei lavoratori che dopo tale data, per cessioni di

linee o di attività aziendali, risultino in organico presso le altre imprese.

In ogni caso questa disposizione rappresenta una sorta di completamento degli interventi volti a consentire sul piano finanziario il risanamento e la riorganizzazione delle imprese del trasporto locale, unitamente al decreto-legge che ha consentito il ripiano dei deficit delle imprese di trasporto pubblico locale che abbiamo approvato nell'agosto scorso.

Tale ulteriore passaggio, finalizzato a consentire una definizione degli organici funzionale agli obiettivi dei piani di risanamento e di organizzazione che le imprese hanno dovuto improntare in base al decreto-legge n. 98 del 1995, attenuando gli effetti sociali ed occupazionali che detti piani potranno determinare, risulta necessario per consentire il risanamento delle imprese operanti in tale settore, così determinante per la vivibilità delle grandi aree urbane del nostro paese.

In questi giorni, cari colleghi, la drammaticità e l'urgenza di interventi in tale settore risultano molto più chiare con la chiusura al traffico delle grandi città. Occorre rapidamente portare a soluzione il miglioramento per qualità e quantità del servizio delle imprese del trasporto pubblico locale.

Tuttavia, proprio perché riteniamo fondamentale il ruolo del trasporto pubblico collettivo al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, auspichiamo che, dopo una prima fase di razionalizzazione organizzativa e di necessaria riduzione dei costi, il trasporto collettivo venga esteso e non certo ridimensionato e che quindi possa esservi anche un recupero in termini occupazionali.

Affinché questo obiettivo possa essere raggiunto, è necessario affiancare al più presto agli interventi di carattere finanziario sovraindicati un profondo processo di riforma della legislazione in materia di trasporto pubblico locale, nel quale vengano adeguatamente trasferite competenze, responsabilità e risorse alle regioni e agli enti locali, mantenendo allo Stato le funzioni di indirizzo e di programmazione nazionale, nonché di riequilibrio nella disponibilità delle risorse necessarie per garantire a tutti i cittadini, di qualsiasi parte del paese, il diritto alla mobi-

lità da conseguire anche attraverso la organizzazione di una efficiente rete di trasporto locale.

Su tale impostazione la IX Commissione aveva avviato un proficuo lavoro di riforma e in sede di Comitato ristretto erano state gettate unitariamente le basi per tale opera di aggiornamento normativo. Tuttavia con la manovra finanziaria sono state introdotte nel provvedimento collegato norme che prevedono la delega legislativa anche sulla materia del trasporto locale ed il mutamento del meccanismo di trasferimento delle risorse finanziarie per il sostegno del trasporto locale.

Per quanto concerne la delega, la nostra opinione è che essa possa essere una valida soluzione se vi saranno le condizioni ed i tempi per la sua attuazione ed a patto che il Governo voglia tener conto, oltre che degli indirizzi, dei criteri e delle direttive indicati dal proficuo lavoro e dai risultati raggiunti dal Comitato ristretto della IX Commissione.

Per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento, attendiamo di vedere il testo che verrà approvato dal Senato, perché il meccanismo proposto potrebbe comportare nel tempo una riduzione degli impegni dello Stato in tale settore, che noi riteniamo vitale per la vivibilità nelle nostre città.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mario Caruso. Ne ha facoltà.

**MARIO CARUSO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi deputati, devo innanzitutto premettere che sono rimasto particolarmente colpito dalle modalità di percorso di questo decreto nella Commissione di merito, ove per l'occasione si è inaugurato un nuovo metodo di lavoro, consistente nel fatto che le audizioni che in quella sede si sono svolte tra i parlamentari ed i rappresentanti delle categorie, delle associazioni o degli enti statali e privati non sono più state convocate, presiedute e condotte dal presidente della Commissione stessa, il quale, per l'alta funzione che è chiamato a svolgere, offre naturalmente le maggiori garanzie circa il distacco e l'oggettivo disinteresse personale nei confronti dei provvedimenti trattati. Cosa

questa che, proprio nel caso in questione, non mi sento di dichiarare sia stata completamente soddisfacente, specie dopo aver ascoltato con le mie orecchie uno dei convocati apostrofare il relatore come esponente della categoria dei trasportatori. Ma non è certo questo il mio ruolo in tale sede, anche se colgo l'occasione per invitare il presidente della Commissione a voler valutare l'opportunità di ripristinare una modalità non certo scevra da possibili critiche, ma obiettivamente più rassicurante.

Entrando nel merito della discussione, mi preme far notare come proprio alcune ore fa l'associazione di categoria degli autotrasportatori abbia emesso un comunicato minaccioso in cui si intima al Parlamento di aderire ad alcune sue richieste, altrimenti bloccherà il paese con uno sciopero certamente destinato a metterlo ancor più in ginocchio nella già delicatissima situazione di emergenza economica in cui esso versa.

Non mi sorprende molto che ciò avvenga, non tanto perché è già avvenuto in passato o perché sembra ormai una consuetudine che qualunque organismo sindacale si rivolga al Parlamento e al Governo in termini minatori e ricattatori — la storia della riforma delle pensioni *docet* —, ma non mi sorprende soprattutto perché certi atteggiamenti possono essere dismessi o cadere in desuetudine quando gli organi governativi o le istituzioni danno per prime l'esempio di mantenere fede agli impegni assunti, ma soprattutto quando non offrono lo spettacolo di rendersi giornalmente palestra pubblica di una dinamica ricattatoria spesso sulle spalle dei più deboli, come è il caso dell'attuale dibattito sul problema dell'immigrazione. In tale caso le proposte più forsennate — prendere le impronte dei piedi, usare pallottole di gomma — incitano qualunque cittadino italiano, nel tentativo di far valere i propri interessi in forma singola o associata, ad alzare la voce, magari per non sentirsi da meno.

Le richieste che vengono avanzate nel corso dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 387 del 1995, infatti, si attagliano perfettamente a quanto precedentemente descritto; solo apparentemente sembrano fuori materia o di

argomento poiché, proprio in merito a quanto previsto dal relatore circa le modificazioni da apportare al decreto stesso e, nello specifico, a quanto inizialmente previsto — cioè la possibilità che le associazioni di categoria degli autotrasportatori potessero espletare le pratiche inerenti ai loro settori ed attività presso la motorizzazione in modo diretto e inintermediario —, detto decreto, di reitera in reitera, si è avvicinato alla soluzione finale. Quest'ultima consiste nel sovvertire la legge, ma non sovvertirla nel senso di cambiarla per aggiornarla in quanto non più rispondente alle esigenze dei tempi — cosa, questa, normale nelle attività del Parlamento —, bensì sovvertirla nel senso più profondo del termine, cioè modificando il diritto pubblico e quello privato nella sua intima essenza.

Va infatti precisato che tale richiesta degli autotrasportatori è stata oggetto di una sentenza di merito da parte del Consiglio di Stato. Esso, con nota di protocollo 1334/94 della II sezione, ha reso noto che «l'attività di consulenza svolta dalle associazioni degli autotrasportatori per conto e nei confronti dei propri iscritti non può essere considerata a titolo gratuito e parificata a quella del privato che, per delega, effettua un servizio a titolo di cortesia per un altro privato». Essa resta pur sempre attività ontologicamente commerciale, resa attraverso una specifica organizzazione di mezzi e di persone, espletata a fronte di un corrispettivo ancorché forfettizzato e magari depurato dalla componente profitto. Ciò premesso, il fatto che le associazioni in esame siano rappresentative dei propri iscritti o professionalmente qualificate, non vale per tale sola ragione a sottrarle al regime autorizzatorio, ma semmai a facilitarle nel conseguimento delle autorizzazioni. Questo il responso del Consiglio di Stato.

Signor Presidente ed egregi colleghi, mi sono fin qui attenuto alle considerazioni di diritto e di merito sulla questione all'ordine del giorno, ma voglio aggiungere alcune riflessioni che, pur essendo fondamentalmente politiche, si travaseranno quanto prima nel diritto poiché provengono da una fonte numericamente superiore alla pur considerevole corporazione degli autotra-

sportatori; esse provengono dal popolo italiano, al quale ritengo che il Parlamento per primo debba inchinarsi. Nell'ultimo referendum popolare, la stragrande maggioranza degli italiani si è pronunciata in senso contrario a che i sindacati diventassero soggetti esattori, tramite l'amministrazione dello Stato, di trattenute economiche a loro beneficio in quanto hanno ritenuto che questa forma di sostegno all'attività sindacale dovesse ricavarsi dalla fiducia di volta in volta riposta nelle singole sigle sindacali e dalle loro scelte nei confronti degli iscritti.

È evidente la maniera surrettizia con la quale si vogliono sostenere le strutture sindacali in questione, dal momento che l'attività richiesta sarebbe svolta a titolo gratuito (i costi di detta attività sarebbero miracolosamente inesistenti) e senza nessun potere di controllo da parte dello Stato, per altro improponibile, nei confronti delle quote associative a dette organizzazioni da parte degli iscritti. Pertanto appare chiaro come la pretesa gratuità delle operazioni potrebbe benissimo uscire dalla porta della corretta e legale attività di servizio, come quella svolta per le aziende dagli studi di consulenza automobilistica, per rientrare dalla finestra a cavallo di un aumento delle quote associative, ipotesi oltremodo lucrosa perché è ovvio che non tutti gli associati avrebbero continua necessità di disbrigo di pratiche automobilistiche e quindi si troverebbero a pagare in modo camuffato un tributo costante che invece pagherebbero solo in caso di necessità presso gli studi di consulenza.

Ma vi è di peggio, signor Presidente ed egregi colleghi. Infatti, come ha illustrato il relatore, dette organizzazioni di categoria vorrebbero l'esclusiva, chiedendo che sia introdotta una sorta di rendita di posizione perpetua per la loro attività. Il relatore propone quindi che soltanto le organizzazioni nazionali possano usufruire di tale autorizzazione, il che la dice lunga sulla liceità della richiesta. Inoltre, si chiede che dette organizzazioni siano individuate tra quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; cioè, *rebus sic stantibus*; o anche: *rien ne va plus...*!

Signor Presidente, egregi colleghi, non credo di dover aggiungere altro per far

capire che queste proposte hanno un fondo di connivenza misto ad un sapore intimidatorio e di esclusione che, messi insieme, portano la mente a certe organizzazioni che una volta agivano in maniera più scoperta e che oggi, raffinate nella condotta ma non nei propositi, spesso agiscono al riparo della legge, usandola come un obbediente cavallo di Troia per raggiungere lo scopo finale: far prevalere l'interesse di pochi contro il diritto di tutti specialmente contro i diritti già posseduti da chi ha rispettato la legge, da chi paga le tasse alla luce del sole e che forse ha il solo torto di non aver mai usufruito di prebende statali, di facilitazioni, di sconti o di un bonus fiscale; anzi, costoro hanno il torto ancora più grave di non avere un potere terroristico nelle mani da poter mostrare in guisa di spauracchio al pavido governante di turno.

Per i motivi appena descritti esprimo, a nome del gruppo di alleanza nazionale, un parere fortemente negativo su quanto proposto dal relatore a modifica del decreto-legge nell'atto della sua conversione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANTE PERTICARO, *Presidente della IX Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTE PERTICARO, *Presidente della IX Commissione*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Caruso in ordine a questioni di carattere procedurale, vorrei fornire alcune precisazioni alla Presidenza e all'Assemblea.

In primo luogo, al termine della discussione del decreto-legge svoltasi in Commissione, e quindi dopo lo svolgimento di numerosi interventi, è stato stabilito il 7 novembre come termine per la presentazione degli emendamenti.

In secondo luogo, l'ufficio di presidenza ha escluso all'unanimità — sottolineo all'unanimità — di svolgere su questa materia audizioni formali. Molto opportunamente,

stante la delicatezza delle materie trattate, il relatore — che ringrazio — ha ritenuto di svolgere per ulteriori approfondimenti, sotto la sua responsabilità, alcuni incontri. Desidero precisare che, se anche un solo gruppo avesse chiesto lo svolgimento di audizioni formali, l'ufficio di presidenza avrebbe senz'altro accolto tale richiesta, la quale però non è stata avanzata da alcun gruppo, quindi neppure da quello di alleanza nazionale.

A seguito di questa procedura, estremamente approfondita, nella seduta del 9 novembre la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati in tempo utile e ha dato mandato al relatore, come il Presidente ha testé ricordato, di riferire all'Assemblea in senso favorevole.

Non capisco pertanto i rilievi dell'onorevole Caruso; li capisco ancora di meno se svolti a nome del gruppo di alleanza nazionale, che ha un rappresentante nell'ufficio di presidenza. Tutte le valutazioni che sono state svolte appartengono quindi esclusivamente alla responsabilità di chi le ha fatte.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Oberti.

**PAOLO OBERTI, Relatore.** Signor Presidente, intendo replicare ai rilievi mossi dal collega intervenuto nella discussione sulle linee generali, relativamente all'iter dell'esame in Commissione del provvedimento e desidero, appunto, fornire alcune precisazioni all'Assemblea.

In primo luogo faccio presente che nella seduta iniziale, svoltasi il 19 ottobre scorso, dopo un esame preliminare che si è tradotto in un dibattito articolato nel quale sono intervenuti alcuni colleghi ed il rappresentante del Governo, si era stabilito di fissare la data di martedì 7 novembre come termine per la presentazione degli emendamenti. Nella seduta dell'8 novembre si è quindi provveduto all'esame degli emendamenti che nel frattempo erano stati presentati.

Tutto è avvenuto in termini perfettamente corrispondenti al dettato regolamentare, senza alcuna forzatura o scorrettezza! A nessuno, in particolare, è stato impedito di

intervenire, né si è preclusa la possibilità di prospettare proposte emendative.

Quanto agli incontri da me organizzati in qualità di relatore, faccio appunto presente di avere sottoposto all'attenzione della Commissione l'opportunità di accogliere le richieste trasmesse da numerose organizzazioni di soggetti interessati al provvedimento, al fine di poter approfondire le relative problematiche. Peraltro, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, non ha ritenuto di dover procedere allo svolgimento di audizioni formali, stante il fatto che la Commissione è già oberata dall'esame di una serie di provvedimenti.

Per evitare di appesantire ulteriormente il calendario dei lavori della Commissione e per procedere in termini più snelli, mi sono quindi personalmente impegnato ad organizzare incontri con i soggetti che ne avevano avanzato richiesta, invitando agli incontri stessi i colleghi membri della Commissione. Gli incontri si sono svolti senza impegnare la Commissione; per questo motivo gli stessi si sono tenuti in orari tali da non interferire con l'attività della Commissione e per poter dare, appunto, la possibilità ai colleghi della stessa di potervi partecipare. Naturalmente era nella discrezione di ciascun collega decidere se parteciparvi o meno!

Non ritengo, tuttavia, che si possa contestare la regolarità della procedura seguita. Ritengo, infatti, che non si possa impedire a ciascun deputato di organizzare gli incontri che consideri opportuni; ciò vale, evidentemente, anche nel caso dei relatori di provvedimenti all'esame delle Commissioni. Se poi si intende affermare che sarebbe stato meglio procedere allo svolgimento di audizioni tali da impegnare la Commissione, è bene che si sappia che ciò avrebbe richiesto comunque la preventiva autorizzazione della Presidenza della Camera. Ritengo peraltro che la questione doveva essere posta nella sede propria dell'ufficio di presidenza della Commissione, dove si potevano esprimere tutte le perplessità anche in ordine alla decisione di non svolgere audizioni formali ed alla contestuale assunzione da parte mia, in qualità di relatore, della responsabilità di organizzare alcuni incontri. Così non è avvenuto, avendo l'ufficio di presidenza deciso

all'unanimità; ritengo quindi che l'iter sia stato seguito in maniera corretta e trasparente!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**GIOVANNI PUOTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.** Onorevole Presidente, onorevoli deputati, le linee generali del provvedimento all'esame della Camera sono state già individuate con molta accuratezza sia dal relatore sia dagli intervenuti. Mi limiterò quindi a svolgere soltanto alcune considerazioni con riferimento all'importanza degli argomenti disciplinati dal decreto-legge in esame.

È chiaro che, per quanto riguarda l'autotrasporto, il punto qualificante del provvedimento normativo è rappresentato dall'articolo 3, cioè da quello che prevede la proroga della legge n. 68 del 1992, che disciplina la riforma del settore in un momento nel quale esso vive in una situazione molto complessa, anche in relazione alle prospettive derivanti dalla liberalizzazione e, quindi, dalla scadenza del 1998. A tale data le compagnie straniere, cioè quelle aventi sede negli altri paesi dell'Unione europea, potranno avere libertà di cabotaggio nel nostro paese e quindi sarà indispensabile, in quel momento, avere una struttura dell'autotrasporto che sia tale — con riferimento alle condizioni, alla modernità dei mezzi utilizzati ed anche, direi, alla snellezza dell'organizzazione — che consenta di affrontare e sostenere, appunto, la competizione. Non si tratta certamente — come negli altri settori, per esempio quello dell'aviazione civile — di effettuare una chiusura rispetto alle prospettive di liberalizzazione e di concorrenza; si tratta, invece, di arrivare preparati a quel momento. È chiaro che attraverso l'attuazione della legge n. 68 si potranno gettare le basi per un tipo di organizzazione che, come dicevo, consenta di affrontare la competizione.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al credito di imposta, si tratta di una norma che ha già esplicitato la propria efficacia con riferimento al fatto che essa era prevista con riferimento al secondo semestre del 1994 e che è stata utilizzata sia in sede di liquida-

zione IVA, sia in sede di dichiarazione dei redditi, sia in sede di ritenute alla fonte. Si tratta, ripeto, di norma che ha già esplicitato la sua efficacia e per la quale è necessario il definitivo suggello da parte delle Camere.

L'articolo 2 del provvedimento riguarda una serie di aspetti molto particolari concernenti la patente di guida e le abilitazioni professionali. Al riguardo vorrei segnalare il primo comma di tale articolo, laddove si escludono dal campo di applicazione della legge n. 264 del 1991 le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori. In riferimento all'intervento dell'onorevole Caruso ricordo che il testo del decreto-legge è rimasto inalterato nel tempo: siamo alla terza reiterazione e tuttavia il testo è rimasto quello originariamente adottato sulla base dell'accordo intervenuto sia tra il precedente Governo e le categorie, sia tra l'attuale Governo e le categorie degli autotrasportatori. Come io stesso ho avuto occasione di sottolineare nel corso dei lavori della Commissione trasporti, il testo può dar luogo a perplessità interpretative circa i contenuti dell'attività di consulenza, che possono essere più ampi o più ristretti in relazione alle esigenze della categoria, cioè alle pratiche che vengono sottoposte agli sportelli della motorizzazione civile, che possono avere ad oggetto solamente le questioni concernenti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, ovvero riguardare gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto.

In Commissione il Governo ha espresso parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore ritenendo, anche in considerazione delle lunghe e complesse trattative svoltesi nel marzo di quest'anno, che esso chiarisse meglio i contenuti, rendendoli più ampi e quindi più vicini allo spirito dell'accordo che fu a suo tempo sottoscritto.

Per quanto riguarda l'articolo 4, relativo al pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, anche qui ci troviamo di fronte ad un procedimento che si è già messo in moto per l'efficacia immediata delle norme del decreto-legge e che è di particolare importanza per il processo di riorganizzazione e risanamento del settore

del trasporto pubblico, soprattutto ove si consideri che nel disegno di legge finanziaria all'esame del Senato sono previste disposizioni per il trasporto pubblico locale. È dunque particolarmente importante che questo procedimento, con il quale in sostanza si avvia il risanamento, eliminando gli esuberanti nelle aziende di trasporto pubblico, sia posto in essere nel più breve tempo possibile per effettuare, in caso di approvazione da parte del Parlamento, la seconda parte del programma di riorganizzazione e di riassetto con l'intervento delle ferrovie dello Stato su piani di riorganizzazione che saranno predisposti dal Governo sulla base della delega prevista dalle norme della legge finanziaria.

In riferimento all'articolo 4 del decreto-legge, voglio chiarire all'onorevole Giardiello, il quale sia in questa sede sia in Commissione trasporti ha avanzato alcune perplessità, che il mutamento del datore di lavoro a seguito di cessioni di linee non ha alcun peso sul programma di pensionamento anticipato messo a punto dall'azienda ceduta. Infatti, al momento del trasferimento l'azienda subentrante non ha potuto certo non tener conto del programma già predisposto d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria. I lavoratori dipendenti al 31 dicembre 1994, dal canto loro, se in possesso dei requisiti richiesti non riceveranno alcun documento in caso di cessione dell'azienda, in quanto a quella data avranno certo già acquisito il diritto al pensionamento anticipato. Confermo, quindi, che non vi sono problemi in relazione a tale situazione particolare.

Concludo rilevando che condivido ciò che ha detto l'onorevole Giardiello in merito al settore dell'autotrasporto: è necessario porvi mano, tuttavia in un'ottica più ampia, che tenga conto delle esigenze di spostare sul comparto ferroviario una parte del trasporto merci e di disincentivare, per quanto possibile, il ricorso alla gomma, non solo per motivi di carattere economico, ma anche con riferimento agli aspetti relativi all'inquinamento e alla tutela della salute. È necessario, pertanto, un approfondimento dei criteri concernenti l'attuazione dell'intermodalità.

In questa sede posso solo ricordare che,

per quanto riguarda il settore ferroviario, nel piano strategico delle ferrovie dello Stato 1995-2004 si prevede un incremento del trasporto delle merci dall'attuale 13 per cento al 20 per cento. Esiste, quindi, la volontà di arrivare ad una diversificazione a favore del sistema ferroviario, ma si deve tener presente che sono necessari investimenti — peraltro previsti — nel settore tali da permettere l'assorbimento di una parte del trasporto merci. Tuttavia questo è l'intendimento del Governo e, mi pare, anche delle ferrovie dello Stato Spa espresso nei documenti elaborati e resi noti in questo periodo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta (ore 19,08).

**Annuncio della designazione di un deputato nell'elenco costituito ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.**

PRESIDENTE. Comunico che, a far data dal 30 ottobre 1995, il Presidente della Camera ha designato, al fine di integrare l'elenco dei sostituti di cui l'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, il deputato Corrado Arturo Peraboni, in sostituzione del deputato Carlo Conti, entrato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Ordine del giorno delle sedute di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani.

Martedì 14 novembre 1995, alle 10,30 e alle 16:

*Ore 10,30*

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l'attuazione

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1995

del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (3127).

— *Relatore*: Lumia.  
(Relazione orale).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2144. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze (*Approvato dal Senato*) (3261).

— *Relatore*: Paleri.  
(Relazione orale).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2114. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (*Approvato dal Senato*) (3314).

— *Relatore*: Porta.  
(Relazione orale).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2117. — Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (*Approvato dal Senato*) (3253).

— *Relatore*: Oberti.  
(Relazione orale).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per

il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (3174).

— *Relatore*: Oberti.  
(Relazione orale).

6. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario (3198).

— *Relatore*: Selva.

Ore 16

1. — *Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge*:

S. 1130. — SENATORI MANCINO ed altri — Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (*Approvata dal Senato*) (2206).

Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Spa (1551).

STORACE — Nuove norme sulla composizione e sulla elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2111).

SELVA — Modifica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2176).

MORSELLI — Modifica all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2184).

ROSITANI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2189).

LANDOLFI — Modifiche all'articolo 2 della

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1995

legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2195).

GASPARRI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2213).

CARRARA ED ALTRI — Nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2220).

AMORUSO ED ALTRI — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2221).

FALVO ED ALTRI — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2222).

CIOCCHETTI E MEOCCI — Norme relative

alla composizione del consiglio di amministrazione della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. (2304).

— *Relatori*: De Julio, per la maggioranza; Del Noce, Storace e Lantella, di minoranza.

(Relazione orale).

2. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (3129).

**La seduta termina alle 19,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. PIERO CARONI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 20,50.*